



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN GIURISPRUDENZA

Tesi di laurea in Diritto Penitenziario

UN EVENTO STORICO: IL PRIMO ORDINAMENTO
PENITENZIARIO MINORILE

Relatore:

Chiar.mo Prof. Franco Della Casa

Candidata:

Caterina Alvigini

Anno accademico 2022/2023

INDICE

Introduzione.....	4
--------------------------	----------

Capitolo I: LE REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE SUI MINORI: LA RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA N. 11 DEL 2008

1. Evoluzione storica: le esperienze di alcuni Paesi Europei dagli anni Ottanta ad oggi.....	6
2. Riflessioni conclusive e note introduttive in materia di esecuzione penitenziaria minorile.....	12

Capitolo II: IL PANORAMA INTERNO: L'INTERMINABILE ATTESA DI UN ORDINAMENTO PENITENZIARIO MINORILE

1. Prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 121/2018.....	14
2. La breve vigenza del “doppio binario trattamentale” in ambito minorile.....	17
3. Gli uffici del servizio sociale per i minorenni e le istituzioni assistenziali giudiziarie.....	23

Capitolo III: L'AMBIZIOSO OBIETTIVO DI UN'ESECUZIONE DELLA PENA “A MISURA DI MINORE” (D. LGS. 121/2018)

1. Le misure penali di comunità: considerazioni di carattere generale.....	28
2. Le singole misure.....	33
2.1 L'affidamento in prova al servizio sociale	33
2.2 L'affidamento in prova in casi particolari.....	37
2.3 L'affidamento in prova con detenzione domiciliare.....	39
2.4 La detenzione domiciliare.....	40
2.5 La semilibertà.....	44
3. Vicende esecutive delle misure penali di comunità.....	47
4. L'intervento educativo e l'organizzazione degli Istituti Penali per i Minorenni.....	49
5. Le novità introdotte dalla Riforma Cartabia.....	55
5.1 Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.....	55
5.2 Giustizia riparativa in ambito minorile in fase di esecuzione.....	60

Conclusioni.....63

Bibliografia e sitografia.....65

Ringraziamenti.....71

Introduzione

Fino al 2018 il quadro normativo interno in materia di esecuzione penale minorile non risultava adeguato a contemperare le specifiche esigenze del condannato minorenni, soggetto vulnerabile, fragile psichicamente ed emotivamente, in via di sviluppo e alla ricerca di una propria identità.

Dopo l'approvazione del r.d.l. n. 1404 del 1934, che istituì il Tribunale per i minorenni, e del d.P.R. n. 448 del 1988, recante le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, non seguì una specifica disciplina della fase esecutiva e del trattamento penitenziario minorile.

L'esecuzione penale nei confronti di colui che aveva commesso il reato da minorenni, pertanto, era regolata da una disposizione, di natura transitoria, contenuta all'interno dell'art. 79 della legge n. 354 del 1975 (*“Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà personale”*).

Tale norma sanciva che l'ordinamento penitenziario per adulti dovesse essere applicato anche ai minorenni sottoposti a misure detentive, in attesa di un compiuto intervento da parte del legislatore che introducesse uno specifico ordinamento penitenziario minorile.

Il generico rinvio effettuato dalla norma in questione, per lungo tempo, non è stato in grado di garantire un processo di rieducazione e di reinserimento sociale effettivo; i progetti di riforma succedutisi negli anni sono stati privi di organicità e, pertanto, sempre naufragati.

Provò a supplire all'inerzia del legislatore la Corte costituzionale, tentando di adattare la disciplina penitenziaria prevista per gli adulti alle esigenze del minore, la cui personalità avrebbe dovuto essere oggetto di un'attenta valutazione, fondata sui principi di individualizzazione e di flessibilità del trattamento del minore, al fine di escludere ogni automatismo nell'applicazione delle misure detentive.

Furono numerose le sentenze monito della Consulta, che segnalò a più riprese l'inidoneità del sistema interno rispetto al dettato costituzionale (si pensi, ad esempio, all'art. 31 comma 2 Cost., secondo cui: *“La Repubblica protegge*

l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”), nonché rispetto agli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale.

Dopo decenni d'attesa, è entrata in vigore la legge n. 103 del 2017 (c.d. “Riforma Orlando”), contenente la delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Si fondava su tre linee direttrici: l'eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari in contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento; l'ampliamento dei criteri di ammissione alle misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenni; il rafforzamento dei contatti con il mondo esterno in funzione del reinserimento sociale.

Nel presente elaborato si cercherà di ripercorrere il lungo cammino che ha condotto all'elaborazione di un sistema penitenziario “a misura di minore”, dando atto delle spinte nazionali, sovranazionali e dei modelli degli altri Paesi Europei, per poi soffermarsi sulla disciplina introdotta dal d.lgs. 121 del 2018, in alcuni punti da ultimo integrata dalla l. 150 del 2022 (c.d. “Riforma Cartabia”).

CAPITOLO I

LE REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE SUI MINORI: LA RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA N. 11 DEL 2008

1. Evoluzione storica: le esperienze di alcuni Paesi Europei dagli anni Ottanta ad oggi

A partire dagli anni Ottanta, in Europa, si è registrato, in ambito minorile, un importante processo di decarcerizzazione frutto del differente contesto sociale e delle esperienze che sono andate a verificarsi all'interno dei singoli Stati.

Tale fenomeno, che vede nel carcere quale misura di espiazione della pena applicata ai minori l'*extrema ratio*, ha interessato principalmente l'Italia, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna. All'interno di tali Paesi, si è iniziato a pensare ad una diversa e nuova concezione di gioventù: in particolare, si è affermata l'idea secondo cui la stessa non dovesse essere soltanto punita "per il male commesso", bensì aiutata e compresa¹.

Dagli anni Novanta, in Gran Bretagna, il clima è mutato radicalmente: si è guardato, infatti, ai giovani come problema e fonte di pericolo. In tale Paese, i minori – in particolare quelli cresciuti in famiglie monoparentali o in quartieri estremamente poveri – sono stati considerati come una delle cause principali della criminalità e del disordine.

In Inghilterra e in Galles tale prospettiva ha condotto ad una sorveglianza e ad un controllo sempre più intensi nei confronti della classe minorenni, con una conseguente crescita esponenziale della popolazione negli istituti penitenziari minorili, arrivando a toccare un aumento pari al 50% in un solo decennio.²

In particolare, si è fatto un ampio ricorso alla misura custodiale anche per reati di natura non violenta, senza preoccuparsi delle conseguenze economiche e sociali legate ad un utilizzo improprio di tale delicato ed afflittivo strumento. Si è trattato di un dato allarmante, in quanto determinante un forte rischio di

¹ Cfr. R. MATTHEWS, *Le trasformazioni della carcerazione minorile in Europa*, in *ristretti.it*, giugno 2003.

² *Ivi*: il numero dei minori detenuti è cresciuto da 14.000 nel 1990 a 20.000 nel 1999.

marginalizzazione, scarsa educazione, svantaggi educativi ed esclusione dal mondo del lavoro nei confronti dei soggetti entrati nel circuito penale in giovanissima età.

L'esperienza penitenziaria carcerocentrica inglese non ha trovato, tuttavia, seguito negli altri Paesi Europei, dove è stato progressivamente ribadito il necessario rispetto del soprarichiamato principio della detenzione quale *extrema ratio*. Sono stati diversi gli interventi normativi, anche a livello convenzionale, attraverso i quali a fianco di questo perno sono stati richiamati altri valori centrali, tra i quali è possibile richiamare: l'individualizzazione del trattamento, il ricorso privilegiato a misure alternative e la necessaria separazione dei minori dagli adulti nei luoghi di detenzione.³

Tale cammino ha condotto all'elaborazione di un dettagliato modello regolamentare di ordinamento penitenziario minorile che si rinviene all'interno delle "Regole europee sull'esecuzione penale minorile", allegate alla Raccomandazione n. 11 del 2008, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 5 novembre 2008.⁴

Tra gli interventi normativi principali che hanno costituito le "tappe" di questo importante percorso⁵, è possibile annoverare, in primo luogo, le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, c.d. "Regole di Pechino", adottate dall'Assemblea delle Nazioni Unite in data 29 novembre 1985.

In particolare, la regola n. 5 prevede che la giustizia minorile debba avere come obiettivo la tutela del giovane ed assicurare che la misura adottata nei suoi confronti "sia proporzionale alle circostanze del reato e all'autore dello stesso".

Ancora, la regola n. 19 sancisce che: "Il collocamento di un minore in una istituzione è sempre una misura da adottare in ultima istanza la cui durata deve essere la più breve possibile".

In secondo luogo, è utile richiamare la Raccomandazione n. 20 del 1987, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 17 settembre 1987 ed avente ad oggetto "le risposte sociali alla delinquenza minorile".

In tale sede, il Comitato dei Ministri, avendo come fine ultimo quello di assicurare al minore, autore di reato, un trattamento individualizzato, studiato da un

³ Cfr. F. TRIBISONNA, *Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Le novità normative del d.lgs. 121/2018*, in *ilPenalista* (web), 8 novembre 2018.

⁴ V. *infra*.

⁵ Cfr. V. A. DE CARO, *Il primo ordinamento penitenziario minorile*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di M. COLAMUSSI, Torino, 2020, p. 20.

punto di vista pedagogico in quanto diretto al suo reinserimento sociale, ha previsto alle regole n. 14 e 15 di tale corpo normativo il graduale abbandono della pena detentiva e l'incremento di misure alternative alla detenzione. In particolare, i singoli Paesi europei sono stati invitati a prestare particolare attenzione a quelle misure comportanti la riparazione del danno causato, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità adatto all'età del giovane, nonché alle finalità educative dell'intervento.

Ancora, si deve richiamare la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la l. 27 maggio 1991 n. 176.

Ai sensi dell'art. 40 della novella è stato sancito il diritto del fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di un reato ad un trattamento tale da favorire il suo senso di dignità e di valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, si prevede che occorra tenere conto dell'età del giovane nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società, favorendo l'espletamento di un suo ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

Un'altra influenza normativa la si ritrova nel Trattato istitutivo della Costituzione per l'Europa, che è stato ratificato dall'Italia con la l. 7 gennaio del 2005 n. 57, dove, all'articolo II-84 è stato affermato il parametro del preminente interesse del minore.

Venendo alle Regole minime europee, è possibile notare come sia stato fornito agli Stati membri dell'Unione un modello dettagliato di ordinamento penitenziario minorile, avente come base quel consolidato principio secondo cui la detenzione debba rappresentare l'ultima risorsa.

In primo luogo, l'apparato regolamentare in oggetto prevede un'ampia possibilità di scelta tra misure diverse dalla detenzione, studiate e modellate sui diversi stadi di sviluppo del minore. A questo riguardo, in particolare, le Regole n. 12 e 14 Rec (2008)¹¹ dispongono che tra le misure alternative debbano essere contemplate forme di riparazione, riconciliazione e mediazione del minore con la vittima.⁶

⁶ Nello specifico, l'art. 12 Rec (2008)¹¹ recita: "*Mediation or other restorative measures shall be encouraged at all stages of dealing with juveniles.*"; mentre, l'art. 14 Rec (2008) 11 recita: "*Any justice system dealing with juveniles shall take due account of the rights and responsibilities of the*

Dopo aver previsto che tutte le misure privative della libertà, e dunque anche quelle alternative alla detenzione, debbano essere fondate sull'interesse superiore del minore (reg. 5)⁷, le Regole in esame stabiliscono che tali sanzioni debbano avere come scopo l'integrazione sociale, l'educazione, la prevenzione alla recidiva e devono essere improntate al principio di legalità (reg. 2)⁸. Tale principio ha la funzione di limitare l'ampio ed essenziale potere discrezionale dell'organo dell'esecuzione, evitando discriminazioni trattamentali (reg. 6).⁹

Ancora, dopo aver sancito il principio di giurisdizionalizzazione (reg. 3)¹⁰, di individualizzazione e di proporzionalità, vengono dettati in maniera estremamente dettagliata i presupposti inerenti alle modalità di esecuzione (reg 31-45) e le conseguenze di eventuali violazioni (reg 46-48.5)¹¹.

Orbene, se è vero che tecnicamente la Rec (2008) 11, non riveste alcuna valenza normativa, e dunque non ha il valore di forza immediatamente vincolante per gli Stati dell'Unione, è tuttavia certo che sia venuta ad assumere nel corso degli anni una valenza di importanza cruciale per il legislatore italiano, che si è trovato in definitiva costretto a predisporre una disciplina esecutiva "a misura di minore", fondata su strumenti di trattamento extra moenia in grado di tenere conto della specificità della condizione minorile.

Da ultimo, un'altra Raccomandazione di rilievo in materia è rappresentata dalla Rec (2017)3 del 23 marzo 2017, relativa alle regole europee sulle sanzioni e

parents and legal guardians and shall as far as possible involve them in the proceedings and the execution of sanctions or measures, except if this is not in the best interests of the juvenile. Where the offender is over the age of majority, the participation of parents and legal guardians is not compulsory. Members of the juveniles' extended families and the wider community may also be associated with the proceedings where appropriate."

⁷ L'art. 5 Rec (2008)11 recita: "*The imposition and implementation of sanctions or measures shall be based on the best interests of the juvenile offenders, limited by the gravity of the offences committed (principle of proportionality) and take account of their age, physical and mental well-being, development, capacities and personal circumstances (principle of individualisation) as ascertained when necessary by psychological, psychiatric or social inquiry reports."*

⁸ L'art. 2 Rec (2008)11 recita: "*The sanctions or measures that may be imposed on juveniles, as well as the manner of their implementation, shall be specified by law and based on the principles of social integration and education and of the prevention of re-offending."*

⁹ L'art. 6 Rec (2008)11 recita: "*In order to adapt the implementation of sanctions and measures to the particular circumstances of each case the authorities responsible for the implementation shall have a sufficient degree of discretion without leading to serious inequality of treatment."*

¹⁰ L'art. 3 Rec (2008)11 recita: "*Sanctions and measures shall be imposed by a court or if imposed by another legally recognised authority they shall be subject to prompt judicial review. They shall be determinate and imposed for the minimum necessary period and only for a legitimate purpose."*

¹¹ In particolare, viene rimarcato che soltanto violazioni gravi delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa, accertate attraverso una procedura giurisdizionalizzata, possono portare a modifica o a revoca della stessa e, comunque, vietano di associare automaticamente il ripristino allo stato detentivo a qualsivoglia violazione delle prescrizioni.

misure di comunità e rivolta ad imputati, condannati e sottoposti a misure di sicurezza adulti.¹²

Gli interventi normativi sopra citati, ed in particolare la Raccomandazione (2008) 11, hanno rappresentato un'importante fonte, da cui è possibile ricavare molteplici linee guida per gli Stati membri dell'Unione Europea. In particolare, si richiamano le esperienze portoghese, spagnola, tedesca e francese.

Quanto al Portogallo, in conformità al principio del carcere quale *extrema ratio*, sono state introdotte misure "educative", tra cui si annoverano i lavori socialmente utili, la partecipazione ad attività educative o di formazione.

Quanto alla Spagna, si ricordano le misure alternative della *probation*¹³, i lavori socialmente utili, i programmi terapeutici, di istruzione o di formazione, l'affidamento transitorio ad una famiglia. In tale Paese, inoltre, si assiste ad una diversificazione tra i centri di detenzione minorili rispetto a quelli riservati agli adulti.¹⁴

In Germania, dove il sistema penitenziario minorile, come quello degli adulti, varia a seconda dello Stato Federale, le misure penitenziarie si dividono in educative e disciplinari. Le prime proibiscono o incoraggiano specifici comportamenti, come ad esempio il divieto di frequentare determinati luoghi; mentre le seconde consistono in obblighi imposti dall'autorità giudiziaria al minore, come quello di riparare il danno cagionato alla persona offesa ovvero quello di svolgere un'attività di volontariato.¹⁵

È interessante rilevare come la riforma penitenziaria intervenuta in ambito minorile in Germania abbia influenzato il legislatore italiano¹⁶.

La Corte costituzionale federale tedesca (*Bundesverfassungsgericht*), il 31 maggio 2006, veniva chiamata a deliberare in merito ad un ricorso proposto da un

¹² Tale raccomandazione, che dunque, essendo rivolta agli "adulti", non invade l'ambito di operatività della Rec (2008)11, sostituisce integralmente la Rec (2000)2 e la Rec (1992)16.

¹³ Con il termine "probation" si intende una misura simile alla libertà vigilata. V. *infra* nei capitoli che seguono.

¹⁴ Cfr. G. AMARELLI, *L'Ordinamento Penitenziario Spagnolo: profili generali*, in "Corso di formazione sul diritto penitenziario comparato rivolto ai dirigenti penitenziari ed ai Commissari di Polizia Penitenziari della Regione Campania", relazione tenuta il 7 ed il 21 febbraio 2008 presso la Scuola di Formazione del Corpo di Polizia Penitenziaria di Portici; per una lettura più approfondita V. anche F. PALAZZO-M. PAPA, *Lezioni di diritto penale comparato*, Torino, 2013.

¹⁵ Cfr. F. BRIOSCHI, C. PATERNITI MARTELLO, *Minori e giovani adulti in Europa fra detenzione e misure alternative*, in *ragazzidentro.it*, febbraio 2020.

¹⁶ Per un'analisi più approfondita cfr. F. DELLA CASA, *Il Bundesverfassungsgericht traccia le coordinate (utili anche per il legislatore italiano) della futura legge penitenziaria minorile*, in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc.4, 2006, pag. 1180.

infra-diciottenne detenuto in carcere che lamentava l'assenza di un'apposita legge penitenziaria minorile che tutelasse i propri diritti nella fase di espiazione della pena carceraria. In particolare, a fronte di tale lacuna normativa, al detenuto era stata estesa la disciplina – peraltro di carattere infra-legislativo – prevista per gli adulti.

Nel caso di specie, il giovane si era visto privato del proprio diritto alla segretezza della corrispondenza di cui all'art. 10 GG, essendo stata sottoposta a censura la posta a lui indirizzata. Inoltre, gli erano state irrogate due sanzioni disciplinari: la limitazione al ricorso al “sopravvitto” per 14 giorni e l'esclusione dalla partecipazione alle attività di gruppo nonché della possibilità di godere dell'utilizzo della televisione, strumento d'informazione ed importante mezzo per esprimere la propria personalità.

Di risposta, l'organo di giustizia costituzionale aveva invitato il legislatore tedesco ad intervenire entro la fine del 2007.

Tra le disposizioni dell'ordinamento tedesco rilevanti in ambito di esecuzione penitenziaria minorile si ricordano: gli articoli 176 e 178 dello *Strafvollzugsgesetz* (legge penitenziaria degli adulti), gli articoli 91 e seguenti della legge sulla giurisdizione minorile, *Jugendgerichtsgesetz*¹⁷, infine una legislazione di rango infralegislativo, *Bundeseinheitliche Verwaltungsvorschriften zum Jugendstrafvollzug* sviluppata dai *Länder* in funzione anticipatoria della legge penitenziaria minorile. La normativa infralegislativa ha preso il sopravvento e si è assistito ad una serie di interventi legislativi a carico dei *Länder*.

Anche in Francia sono stati previsti gli istituti della *probation* e dei lavori socialmente utili. La *probation* trova applicazione quando viene sospesa l'esecuzione della pena. Quanto ai lavori socialmente utili, essi possono essere disposti nei confronti dei minori con età tra i 16 e i 18 anni, che abbiano commesso un reato per cui la pena prevista è la detenzione, per la durata di un anno al massimo. I lavori socialmente utili possono rappresentare parte della *probation*. Quanto

¹⁷ Più precisamente, nel 91 JGG 1° co. viene individuato come fine principale quello educativo, per far sì che il minore, una volta uscito dal carcere, sia in grado di essere responsabile e di condurre una vita onesta. Al 91 3° co. viene specificato che in alcune ipotesi, per conseguire al raggiungimento dello scopo del 1° co., può essere attenuata l'esecuzione della pena, come ad esempio far sì che il minore possa condurre dei colloqui senza essere sorvegliato, ovvero accedere ad una pena extramuraria. Infine, gli artt. 91 co. 4° e 92 co. 1° JGG richiedono una particolare formazione per coloro che si occupano dei detenuti minorenni e l'utilizzazione di particolari strutture adeguate alle loro necessità.

all'organizzazione degli istituti penitenziari, nonostante si miri ad una separazione tra i detenuti minori e quelli adulti, non sempre quest'ultima risulta effettiva.

Se la Raccomandazione (2008)¹¹ ha certamente rappresentato una guida di straordinario rilievo per i singoli Paesi Europei, il connotato di astrattezza tipico di tale fonte normativa ha determinato in alcuni casi considerevoli e ingiustificate divergenze.

Esemplificativa a questo riguardo è l'età a partire dalla quale si diventa penalmente perseguibili, requisito che muta a seconda dei diversi Stati, a fronte dell'indicazione – del tutto generica e non determinata – adottata dal legislatore europeo, che si è limitato a richiederne un limite minimo non eccessivamente basso. L'effetto infausto è stato, pertanto, quello di non vedere sempre adottati requisiti di età che effettivamente consentono al sistema giudiziario di avere di fronte un minore maturo e consapevole del disvalore sociale del fatto commesso. Estremamente significativa è l'esperienza inglese, dove è possibile perseguire penalmente un bambino di soli 10 anni. Ancora, in Olanda e Irlanda l'età di imputabilità è di 12 anni, mentre in Scozia è di 8 anni. In Francia e Polonia è di 13 anni, mentre in Svezia, Repubblica Ceca, Finlandia e Danimarca la soglia si alza a 15 anni. Nella maggior parte degli altri Paesi Europei, come il nostro, si prevede un'età d'imputabilità di 14 anni.

2. Riflessioni conclusive e note introduttive in materia di esecuzione penitenziaria minorile

Al termine di questa prima trattazione, si rileva come diversi siano stati gli interventi normativi succedutisi in ambito sovranazionale con l'obiettivo di guidare i singoli Paesi Europei nell'affermazione di una giustizia “a dimensione di minore”.

Il legislatore nazionale, pertanto, si è trovato costretto ad adeguarsi a quelle numerose previsioni internazionali poste a protezione del parametro del “*best interest of the child*”, la cui semplice lettura conclama l'inadeguatezza che per lungo tempo ha caratterizzato l'impianto normativo interno dedicato all'esecuzione penitenziaria minorile.

Prima di entrare nel vivo della materia, appare opportuno soffermarsi su alcuni aspetti che appaiono rilevanti in relazione al processo penale minorile.

Un primo profilo, degno di nota, è quello relativo alle figure professionali che si interfacciano con i giovani entrati nel circuito penale.

In particolare, si rileva come, al fine di garantire il migliore trattamento nei confronti dei soggetti minori d'età, sia necessario che ogni professionista che vi si relazioni goda di un'adeguata competenza, sensibilità e preparazione con riguardo ai diritti e agli specifici bisogni dei singoli soggetti coinvolti, ponendo adeguata attenzione all'età nonché al contesto sociale e culturale di appartenenza.

È, pertanto, dirimente che la formazione degli specialisti del settore fornisca loro le competenze necessarie per far fronte a particolari situazioni di necessità e vulnerabilità. Il minore coinvolto potrebbe, ad esempio, essere inserito in un contesto familiare o sociale inadeguato ed essere stato a sua volta vittima di violenze verbali o fisiche.

Un ulteriore profilo è quello attinente alla rappresentanza e assistenza in giudizio.

Nelle situazioni in cui si venga a verificare un conflitto di interessi tra i genitori e il minore coinvolto nel procedimento penale, quest'ultimo deve essere rappresentato da un avvocato che agisca adeguatamente in suo nome ed interesse, garantendo il suo inviolabile diritto di difesa. In particolare, è essenziale che, qualora ne ricorrano le condizioni, il minore sia posto nella possibilità di accedere al patrocinio alle spese dello Stato.

Ancora, deve essere assicurato al giovane il diritto di essere ascoltato dall'autorità giudiziaria, affinché possa esporre la propria versione dei fatti, anche se il proprio racconto non necessariamente si rivelerà dirimente ai fini della decisione finale.

Inoltre, le sentenze emesse in ambito minorile devono essere ben motivate (e spiegate) in un linguaggio semplice e comprensibile, soprattutto nelle ipotesi in cui il punto di vista del minore non sia stato preso in considerazione.

Infine, un ulteriore importante aspetto è quello relativo alla maggiore celerità che dovrebbe contraddistinguere i procedimenti che vedono coinvolto un minore, allo scopo di fornire una risposta rapida nel suo interesse.

CAPITOLO II

IL PANORAMA INTERNO: L'INTERMINABILE ATTESA DI UN ORDINAMENTO PENITENZIARIO MINORILE

1. Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 121/2018

Prima dell'intervento legislativo attuato con il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, articolato in 4 capi e 26 articoli, i minori non avevano alcun tipo di “vantaggio” rispetto agli adulti, semplicemente perché il legislatore di anni addietro non aveva previsto alcun tipo di trattamento differenziato in funzione della minore età del soggetto ristretto in carcere. Di conseguenza, quando un minore veniva condannato, al termine di un processo, veniva poi calato in un ambiente penitenziario dove riceveva lo stesso trattamento riservato ad una persona adulta: tutto ciò è sempre sembrato paradossale agli occhi della dottrina e della giurisprudenza, e soprattutto non in linea con i principi costituzionali.

È stata proprio la Corte Costituzionale a svolgere per lungo tempo un minuzioso lavoro di adeguamento delle disposizioni contenute nella legge del 26 luglio 1975, n. 354 alle esigenze dei minori condannati. In particolare, occorre ricordare il provvedimento che merita il titolo di capostipite, vale a dire la sentenza della Corte Costituzionale del 25 marzo 1992 n. 125, che ha sottolineato come la mancanza di ogni diversificazione trattamentale tra i minorenni e gli adulti comprometta “quell'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evoluitività della personalità del minore e la preminente funzione educativa richiedono”.

Il principio espresso dal giudice delle leggi è stato recepito dalla legge delega n. 103 del 2017, sulla cui base è stato emanato il d.lgs. 121 del 2018.

Grazie a tale intervento, inoltre, l'Italia, Paese membro dell'Unione Europea e pertanto tenuta al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (*ex art. 117 comma 1 Cost.*), si è conformata alle direttive delle Carte internazionali, ed in particolare a quella che richiede l'impegno di promuovere una giustizia penale “a misura di minore”.

La parte della legge delega suddetta relativa all'esecuzione penitenziaria minorile, articolata in otto punti, traccia tre linee fondamentali: priorità assegnata

ai bisogni del minorenne e alla promozione della sua persona attraverso l'individualizzazione e la flessibilità dell'intervento educativo; modello penitenziario incentrato sui bisogni di ogni singolo condannato, al fine di poter preferire le misure alternative al carcere; rafforzamento delle relazioni col mondo esterno, in modo da realizzare un concreto modello rieducativo, che riduca al minimo le possibilità di commettere nuovamente reati una volta usciti.

Più precisamente, gli otto punti in cui si articola l'art. 1 comma 85 lett. p. e sono i seguenti:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale.

Non tutti i criteri direttivi hanno trovato piena attuazione nel d.lgs. 121/2018, in particolare i punti 1, 5 e 6. Questi ultimi, insieme ai punti 7 e 8 rappresentavano nell'ottica del legislatore del 2017 i pilastri su cui edificare un nuovo apparato normativo, funzionale a garantire ai minorenni un modello esecutivo innovativo e diversificato rispetto a quello descritto dalla l. 354/1975.

Dalla lettura del d.lgs. 121/2018 sembra che il legislatore abbia rivolto una maggiore attenzione nell'analizzare e nell'occuparsi della vita detentiva anziché dedicarsi ad altri interventi, facendo sorgere il preoccupante sospetto che il fulcro del sistema sia nella sostanza ancora una volta il carcere, che, invece, dovrebbe rappresentare l'extrema ratio.

Dal punto di vista terminologico, si intravede una maggiore attenzione e sensibilità rispetto all'ordinamento penitenziario del 1975. Ad esempio, viene utilizzata l'espressione "misure penali di comunità" in luogo di "misure alternative alla detenzione", previste per i soggetti adulti. La locuzione utilizzata "comunità" al posto di "detenzione" sembra mostrare una volontà legislativa di coinvolgimento della collettività nell'attuazione delle misure di recupero del condannato. Per ogni minore in carcere, infatti, si intravede un fallimento nel ruolo educativo della società, che viene chiamata pertanto a farsi carico del percorso volto al nuovo inserimento di quest'ultimo.

Orbene, nonostante gli apprezzabili sforzi del legislatore del 2018 nell'introdurre – finalmente – una normativa di settore in materia, sembra per certi versi essersi trattato di un adeguamento delle norme penitenziarie previste per gli adulti ai bisogni e alle istanze educative di soggetti ancora non pienamente formati dal punto di vista psico-fisico e non di una revisione organica, cosa che invece molti avrebbero auspicato data la lunga attesa.

La scelta dell'adeguamento, infatti, inevitabilmente incide sull'autonomia e la specialità dell'ordinamento penitenziario minorile, che apparentemente non sembra presentare grosse differenziazioni dalla l. 354/1975 e aver pienamente colto i ripetuti moniti della Consulta.

Ciò nonostante, il provvedimento in esame deve essere senza dubbio guardato con favore, tenendo a mente, però, che esso debba rappresentare solo il punto di partenza di un percorso volto alla creazione di una disciplina organica dell'esecuzione penale "a misura di minorenne", i cui baluardi essenziali sono la massima individualizzazione e la flessibilità del trattamento. Sono, infatti, tali canoni a consentire di conformarsi in maniera adeguata e funzionale alle esigenze di una personalità in divenire, bisognosa di responsabilizzazione, educazione, sostegno e recupero.

2. La breve vigenza del “doppio binario trattamentale” in ambito minorile

All’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. 121 del 2018 la dottrina ha segnalato molteplici aspetti problematici. La criticità più grave è stata quella relativa alla scelta del legislatore di estendere alle misure penali di comunità le preclusioni di cui ai commi 1 e 1 bis dell’art. 4 bis della l. 354/1975¹.

In particolare, ai sensi dell’art. 2 comma 3 d.lgs. 121 del 2018 veniva introdotta la preclusione assoluta, salvo la collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter ord. penit.², ai fini della concessione delle misure penali di comunità, dei permessi premio e dell’assegnazione del lavoro all’esterno, nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis della l. 354/1975 (si tratta dei reati ostativi di prima fascia, tra i quali si ricordano, ad esempio: delitti di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; delitti di associazionismo mafioso; delitti contro la personalità individuale; delitti in materia doganale ed immigrazione illegale; delitti finalizzati al traffico di stupefacenti)³. Inoltre, tale disposizione, rinviando al comma 1 bis dell’art. 4 bis ord. penit.⁴ ammette i medesimi soggetti ai benefici

¹ Le criticità mosse dalla dottrina, che hanno condotto alla pronuncia della Corte cost. 6 dicembre 2019, n. 263, hanno interessato l’art. 4 bis commi 1 e 1 bis della l. 354/1975 nella sua versione previgente, antecedente alla c.d. Riforma Cartabia, intervenuta con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modifiche in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

² Tale circostanza si verifica nei casi in cui il condannato si sia adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori ovvero ha aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati.

³ In particolare, l’art. 4-bis comma 1 ord. penit. versione previgente alla c.d. Riforma Cartabia sanciva che: *“L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58 ter della presente legge o a norma dell’articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416 bis e 416 ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 octies e 630 del codice penale, all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni”*.

⁴ In particolare, l’art. 4-bis comma 1 ord. penit. versione previgente alla c.d. Riforma Cartabia sanciva che: *“I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno*

penitenziari menzionati subordinatamente alla dimostrazione dell'insussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, nei casi di collaborazione attenuata. Tale circostanza si verifica, ad esempio, qualora: il condannato abbia preso parte in maniera limitata al fatto; l'accertamento integrale del fatto ha reso impossibile la collaborazione; la collaborazione risulti oggettivamente irrilevante; ovvero in presenza di una delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6, 114, 116 comma 2 c.p.

La dottrina⁵ ha guardato con sfavore la suesposta scelta del riformatore del 2018, in primo luogo lamentando la mancata linearità con la preminente vocazione educativa, che dovrebbe imporre un trattamento individualizzato, incentrato sulle esigenze del minore. Peraltro, a questo riguardo, si rileva come il d.lgs. 121 del 2018 si sia discostato dalla Bozza di decreto legislativo della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo presieduta da Francesco Cascini, che escludeva qualsiasi tipo di divieto per l'accesso ai benefici penitenziari nei confronti dei detenuti minorenni. In secondo luogo, la dottrina lamentava un eccesso di delega per contrasto con l'art. 1 comma 85 lett. p), n. 6 legge 103 del 2017, che imponeva: *“la eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la concessione dei benefici penitenziari in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento”*. Ancora, veniva denunciato il mancato adeguamento agli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'ordinamento non deve estendere ai detenuti minorenni gli automatismi ostativi previsti per gli adulti⁶.

dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale”.

⁵ Cfr. M. G. COPPETTA, *Le scelte di fondo dell'esecuzione penale “aperta”*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 137 e ss.

⁶ Nell'ottica di differenziare il trattamento dei minorenni rispetto a quello degli adulti, la Corte costituzionale ha eliminato automatismi applicativi della pena (si pensi alla sentenza Corte cost. 28 aprile n. 168 che ha dichiarato incostituzionale l'ergastolo per gli infra-diciottenni) ed è intervenuta a più riprese nell'esecuzione penale minorile (sentenza Corte cost. 9 aprile 109 n. 109 sul divieto di disporre misure alternative per l'esecuzione di pene detentive derivanti da conversione di pena sostitutiva; sentenza Corte cost. 10 dicembre 1997 n. 403, sull'esclusione della possibilità di

Tale impostazione è stata accolta anche dalla giurisprudenza; si è, infatti, giunti ad una declaratoria di illegittimità costituzionale del “tanto criticato” art. 2 comma 3 d.lgs. 121 del 2018. Più precisamente, la Consulta con sentenza 6 dicembre 2019, n. 263⁷ ha dichiarato incostituzionale la norma della legge penitenziaria appena approvata, statuendo che la relativa disciplina si ponesse in contrasto con i criteri della delega contenuta nella legge 103 del 2017 (art. 1 comma 85, lett. p), criteri nn. 5 e 6) nonché con gli artt. 27 comma 3 e 31 comma 2 Cost. La preclusione assoluta di accesso ai benefici penitenziari di cui all’art. 4-bis commi 1 e 1-bis ord. penit. estesa ai minorenni, infatti, “*impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale*”, da considerare interesse prevalente dell’ordinamento rispetto alle istanze di difesa sociale.

La questione veniva rimessa dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza, a seguito dell’istanza di ammissione alla misura penale di comunità della detenzione domiciliare presso l’abitazione o in una struttura comunitaria (art. 6 d.lgs. 121 del 2018), avanzata da un minorenne condannato alla pena di anni cinque di reclusione per i reati previsti e puniti dagli artt. 416-*bis* c.p. (associazione a delinquere di stampo mafioso), 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (detenzione di armi comuni da sparo), con l’aggravante del metodo mafioso.

In particolare, di fronte a tale richiesta, il Tribunale avrebbe dovuto dichiararne l’inammissibilità, trattandosi di reati ostativi di prima fascia ricompresi nell’art. 4-*bis* comma 1 ord. penit. e mancando la collaborazione con la giustizia da parte del minore. I Giudici, infatti, alla luce del previgente assetto normativo non avrebbero potuto entrare nel merito dell’istanza e valutare la reale pericolosità sociale del condannato, nonostante il percorso educativo da lui intrapreso, gli obiettivi di risocializzazione e di cesura con la vita pregressa alla base del progetto, e i progressi compiuti. Più precisamente, il progetto educativo predisposto dall’U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni) avrebbe comportato:

concedere permessi premio nel biennio successivo alla commissione di un delitto doloso; sentenza Corte cost. 16 dicembre 1998 n. 450 sulla necessaria espiazione di una quota di pena per concedere il permesso premio; sentenza Corte cost. 22 novembre 1999 n. 436 sulla preclusione triennale dei benefici per il condannato a cui è stata revocata una misura alternativa alla detenzione; sentenza Corte cost. 22 febbraio 2017 n. 90 sul divieto di sospensione delle pene detentive brevi).

⁷ Corte Cost., 6 dicembre 2019, n. 263, in *Cass. Pen.*, 2020, n. 4, p. 1468 e ss., con nota di G. MANTOVANI.

l'allontanamento del condannato dal proprio territorio al fine di interrompere ogni eventuale collegamento con la criminalità organizzata, scelta, questa, peraltro condivisa dallo stesso minore; la disponibilità di un lavoro; l'esistenza di un domicilio idoneo, lontano dalla città di appartenenza, da condividere con la propria fidanzata.

Con l'ordinanza di rimessione il Tribunale lamentava la violazione degli articoli 2⁸, 3⁹, 27 comma 3¹⁰, 31 comma 2¹¹, 76¹² e 117 comma 1¹³ Cost.

Quanto al contrasto con gli artt. 2, 3, 27, comma 3, e 31 comma 2 Cost, veniva dedotto che tale automatismo ostativo, fondato su una presunzione assoluta di pericolosità derivante unicamente dal titolo di reato posto in essere, avrebbe impedito di realizzare lo scopo di risocializzazione del minore attraverso una misura idonea ed adeguata alle sue esigenze.

Quanto all'art. 76 Cost., veniva lamentato un eccesso di delega da parte del Governo, che, inserendo tale preclusione, non aveva seguito le direttive impartite dal Parlamento per poter addivenire ad un ordinamento penitenziario a misura di minore, che avrebbe dovuto essere fondato su di un ampliamento delle possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione.

Infine, quanto all'art. 117 comma 1 Cost., veniva paventato un contrasto con i principi sovranazionali, in particolare dell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il principio di proporzionalità delle pene, nonché degli artt. 7, 10 e 11 della Direttiva 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori

⁸ L'art. 2 Cost. sancisce che: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*.

⁹ L'art. 3 Cost. sancisce che: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”*

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

¹⁰ L'art. 27 comma 3 Cost. sancisce che: *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*.

¹¹ L'art. 31 comma 2 Cost. sancisce che: *“La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”*.

¹² L'art. 76 Cost. sancisce che: *“L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”*.

¹³ L'art. 117 comma 1 Cost. sancisce che: *“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”*.

indagati o imputati nei procedimenti penali, secondo cui: deve essere garantito al minore “*il diritto ad una valutazione individuale*”; “*in qualsiasi fase del procedimento la privazione della libertà personale del minore*” deve essere “*limitata al più breve periodo possibile*”; “*ogni qualvolta sia possibile, le autorità competenti*” devono cercare di ricorrere “*a misure alternative alla detenzione*”.

Venendo ad analizzare i passaggi argomentativi effettuati dalla Consulta, è possibile subito osservare come le doglianze del giudice remittente siano state accolte mediante “una formula di caducazione secca”¹⁴, per mezzo della quale l’art. 2 comma 3 d.lgs. 121/2018 è stato di fatto espunto dall’ordinamento penitenziario minorile.¹⁵

Preliminarmente, la Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato, per la quale la norma censurata sarebbe stata meramente ricognitiva della disciplina preesistente (e non innovativa), prevista dall’art. 4, comma 4, d.l. 152/1991¹⁶, relativo ai “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354”.

Proseguendo, la Consulta, precisato che il d.lgs. 121/2018 ha integralmente sostituito, in ambito minorile, la disciplina dettata dalla l. 354/1975, ha ritenuto, in primo luogo, fondata la questione relativa alla violazione dell’art. 76 Cost.

Come visto sopra, nell’art. 85 della legge delega si era previsto un ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o la concessione dei benefici penitenziari. La norma censurata laddove ha ristretto la possibilità di accedere alle misure penali di comunità, ai permessi premio e al lavoro all’esterno, richiamando l’art. 4-bis ord. penit., si è posta, quindi, in distonia con le direttive del legislatore delegante, oltre che con il percorso condotto dalla giurisprudenza costituzionale in materia di esecuzione minorile.

¹⁴ Cfr. F. FIORENTIN, *Sanzioni flessibili e proporzionate a garanzia dei diritti*, in Guida dir., 2020, n. 7, pag. 92.

¹⁵ Per un maggiore approfondimento, cfr. C. COMAND, *Giustizia minorile: la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 2, comma 3, del d.lgs n. 121 del 2018*, in *ilpenalista.it*, fasc., 25 marzo 2020 e L. CARACENI, *Tanto tuonò che piovve: incostituzionali gli automatismi ostativi alla concessione delle misure penali di comunità per i condannati minorenni. I riflessi di Corte cost.*, 6 dicembre 2019, n. 263 sull’assetto complessivo del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, n. 1/2020, pag. 237 e ss.

¹⁶ In base al quale le disposizioni di cui al Capo I del d.l. 152/1991 “*non si applicano nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età, fatta eccezione di quanto previsto dall’articolo 4-bis, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.*”

Ancora, la Corte ha accolto la questione con riferimento agli artt. 2, 3, 27 comma 3 e 31 comma 2 Cost., in quanto il richiamo ai modelli del 4-bis ord. penit. comporta una chiusura della disciplina di accesso ai benefici penitenziari poiché in ragione del titolo di reato da cui deriva la condanna è impedita al giudice una valutazione individualizzata sul percorso rieducativo concretamente svolto dal minore. Insomma, vengono fatte prevalere le finalità di prevenzione generale e di difesa sociale su quelle di educazione e risocializzazione, e da ciò deriva un inevitabile contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento alla base del d.lgs. 121/2018.

L'assolutezza della preclusione non garantisce il rispetto dei principi di ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena: "ad essere irragionevole non è la presunzione in sé di collegamenti con la criminalità organizzata del detenuto non collaborante, quanto la sua absolutezza che può essere superata solo dalla collaborazione con l'autorità giudiziaria"¹⁷.

Con riguardo alla violazione degli artt. 27 comma 3 e 31 comma 2 Cost., viene richiamata la precedente pronuncia della medesima Corte n. 253/2019¹⁸, dove è stato statuito che debbano essere espunti dall'ordinamento penitenziario meccanismi presuntivi che impediscano di valutare il percorso carcerario del condannato.

Infine, la Consulta ha chiarito che la declaratoria di illegittimità costituzionale e il conseguente superamento del meccanismo preclusivo non possa comportare una illimitata fruibilità dei benefici penitenziari per i minori condannati per i reati di cui all'art. 4-bis l. 354/1975. Diviene, quindi, centrale il vaglio del Tribunale di sorveglianza, cui spetterà valutare caso per caso l'idoneità e la meritevolezza delle misure extra-murarie, avuto riguardo al progetto educativo redatto a favore del minore, tenendo conto delle ragioni della mancata collaborazione di quest'ultimo, delle condotte concretamente riparative e dei progressi da lui compiuti.¹⁹

¹⁷ Cfr. M. PELISSERO, *Permessi premio e reati ostativi. Condizioni, limiti e potenzialità di sviluppo della sent. 253/2019 della Corte costituzionale*, in *Leg. Pen.*, 2421-552X, 30 marzo 2020.

¹⁸ Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 253 in *giurcost.org*.

¹⁹ Cfr. C. MINNELLA, *Detenuti minorenni, illegittime le preclusioni assolute di accesso ai benefici penitenziari*, in *Diritto & Giustizia*, fasc. 223, 2019, pag. 9.

3. Gli uffici del servizio sociale per i minorenni e le istituzioni assistenziali giudiziarie

Un ruolo centrale nella fase dell'esecuzione penale è quello attribuito agli uffici di servizio sociale per i minorenni (U.S.S.M.), i cui operatori svolgono attività per certi versi analoghe a quelle effettuate all'interno degli uffici di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) previsti per gli adulti.

L'U.S.S.M è un servizio della Giustizia Minorile, che vanta una lunga tradizione nell'ambito degli interventi a favore dei minori sin dall'avvio dell'indagine conoscitiva di cui all'art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988, che consente alle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minorenne che si trova coinvolto all'interno del circuito penale.

In particolare, l'attività dei servizi minorili si rivolge ai minorenni sottoposti a procedimento penale, in misura di sicurezza, misure penali o esecuzione pena ed è volta al reinserimento sociale di questi ultimi. Sono altresì presi in carico i cosiddetti giovani-adulti, vale a dire coloro che non abbiano superato il venticinquesimo anno d'età ma che abbiano commesso il reato da minorenni (sempre che, per quanti abbiano già raggiunto il ventunesimo anno d'età, il giudice competente non valuti che sussistano particolari ragioni di sicurezza, tenuto conto anche delle finalità educative, che rendono opportuna la presa in carico da parte dell'U.E.P.E.).

L'U.S.S.M. non ha solo competenze in ambito penale, ma anche in ambito civile, dove collabora con gli Enti Locali, nei casi di "sottrazione internazionale dei minori" disciplinati dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980²⁰, nonché in relazione ai minori vittime di violenza sessuale.

Inoltre, i servi minorili cooperano con le scuole, nonché con altri servizi e contesti aggregativi o formativi volti alla prevenzione e all'educazione alla legalità per la fascia giovanile.

La "presa in carico" dei minori da parte dell'U.S.S.M. comporta l'avvio di una pluralità di attività. In primo luogo, vengono: forniti all'Autorità Giudiziaria elementi conoscitivi sul minorenne; realizzate ipotesi progettuali che consentono di giungere alla formazione delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile; svolte

²⁰ Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, applicata in Italia secondo la procedura stabilita dalla legge di ratifica del 15 gennaio 1994 n. 64.

attività di sostegno e controllo del minore sottoposto a provvedimenti penali, cooperando con gli altri servizi della Giustizia Minorile e gli Enti Locali. In secondo luogo, vengono organizzati dei percorsi *ad hoc* che devono tener conto delle risorse personali, sociali, familiari e ambientali al fine di ottenere uno sviluppo emotivo e l'assunzione di responsabilità da parte del minore.

Il tutto deve essere sempre calibrato in base alle esigenze del condannato, nonché in base ai tempi e alle fasi del processo²¹, tenuto conto che tali interventi devono esplicitare i propri effetti tassativamente – come visto sopra, al massimo – fino al venticinquesimo anno di età del minore.

In terzo luogo, l'U.S.S.M. pone in essere attività volte ad incoraggiare le istituzioni territoriali alla programmazione degli interventi con riguardo alla delicata fase adolescenziale, facendo sì che i minori coinvolti possano prendere parte dei progetti volti alla promozione della legalità e al contrasto al disagio minorile, nonché accedere ai programmi di Giustizia Riparativa²².

Dopo aver fornito alcune indicazioni con riguardo agli uffici di servizio sociale per i minorenni, che rappresentano un'importante "ruota motrice" del sistema penitenziario (e non solo) minorile, è necessario analizzare brevemente l'articolazione del dipartimento di Giustizia minorile. In particolare, si volge uno sguardo ai Centri per la Giustizia Minorile, ai Centri di Prima Accoglienza, agli Istituti Penitenziari Minorili e alle Comunità²³.

I C.G.M. (Centri per la Giustizia Minorile) sono organi facenti parte del decentramento amministrativo che spesso hanno competenza sul territorio di più regioni, operando di conseguenza per più Corti d'appello. Le loro funzioni sono di programmazione tecnica ed economica, nonché di controllo e verifica nei confronti dei Servizi minorili da essi dipendenti. I Servizi che ne fanno parte sono: i Centri di Prima Accoglienza, gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, alternative o sostitutive, gli istituti penali per i minori, le Comunità e gli uffici del servizio sociale per minorenni.

Quanto al C.P.A. (Centro di Prima Accoglienza), esso accoglie i minori di sesso femminile e maschile, di età compresa tra i 14 e i 18 anni che si trovino in stato di

²¹ Si pensi, a questo riguardo, ai casi in cui il minore sia destinatario di misure cautelari, di misure di sicurezza, o, in fase di esecuzione, di pene detentive o di misure penali di comunità.

²² In materia di Giustizia Riparativa, v. *infra*, Cap. III.

²³ Per una visione più approfondita, v. *giustizia.it*.

fermo, arresto o di accompagnamento fino all'udienza di convalida – che deve essere celebrata entro novantasei ore dall'adozione del provvedimento restrittivo – e deve assicurare la custodia dei minori, pur non essendo una struttura di tipo carcerario.

Questo istituto è solitamente il primo con cui il minore entra a contatto e assicura un immediato intervento tra esigenze penali, educative e sociali. Entro dodici ore all'ingresso del minore nella struttura, dovrà essere disposta una perizia psicologica e sociale del minore e dovranno essere verificate le risorse disponibili in quel territorio affinché si possa valutare, in caso di applicazione della misura cautelare, quella più consona alla sua personalità e alle sue esigenze.

Da un punto di vista della struttura del C.P.A., i locali sono molto semplici ed essenziali compresi di due camere da letto con bagno per i soggetti di sesso maschile mentre una camera con bagno per il reparto femminile, una stanza adibita a mensa e infine una stanza volta a soddisfare più bisogni, come per esempio incontrare i propri familiari, il proprio difensore, gli operatori sociali o praticare attività ricreative.

Venendo all'I.P.M. (Istituto Penitenziario Minorile), esso rappresenta la struttura carceraria minorile. Tale istituto consente di attuare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria aventi ad oggetto la misura della custodia cautelare o l'esecuzione della pena detentiva, in un contesto dove devono essere garantiti diritti soggettivi di primaria importanza dei minori, tra i quali il diritto salute, alla crescita armonica, sia fisica che psichica, nonché al diritto di mantenere i legami con il proprio nucleo familiare ed, invero, con le figure necessarie per la propria crescita.

Sono tre le linee guida imposte dalla normativa vigente con riguardo agli Istituti Penali per i Minorenni, che devono rappresentare l'*extrema ratio*, alla luce del già più volte richiamato principio della residualità della detenzione, volto a prediligere le c.d. misure penali di comunità²⁴.

Preliminarmente il trattamento *intra moenia* deve tendere all'educazione, responsabilizzazione ed al completo sviluppo psico-fisico del minore affinché, una volta libero, possa condurre una vita orientata verso l'inclusione sociale.

²⁴ V. *infra* Cap. III.

In secondo luogo, l'istituto deve essere organizzato con corsi ed attività di carattere sociale, sportivo, culturale e ricreativo, che consentano di prevenire la commissione di ulteriori reati.

Da ultimo, devono essere svolti percorsi di mediazione e giustizia riparativa con le vittime di reato, affinché i soggetti coinvolti possano rapportarsi con i propri errori, comprendendo la loro portata.

La vita detentiva all'interno degli Istituti di pena minorili è regolamentata dalla l. 354/1975 e dal d.p.r. 230/2000.²⁵

Sono 17 gli Istituti di Pena per i Minorenni presenti in Italia; il Magistrato di Sorveglianza, che siede presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio, ha il compito di vigilare sullo svolgimento dei vari servizi dell'Istituto e sul trattamento dei detenuti, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 230/2000.

In conclusione, ultimo, ma non per importanza, organo del Dipartimento di Giustizia, che deve essere preso in considerazione, è la Comunità.

Le Comunità rappresentano un asse portante all'interno del sistema, potendo essere gestite direttamente dal Dipartimento di Giustizia Minorile, ovvero essere in convenzione o cogestione con le forze del privato sociale.

Sono tre le Comunità gestite dal Ministero della Giustizia; in esse i minori possono essere collocati esclusivamente a seguito dell'emissione di un provvedimento di natura penale.

Al di fuori di questo caso, diverse sono le ragioni per le quali i minorenni possono accedervi: al fine di eseguire una misura di carattere amministrativo a seguito di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni ovvero, su consenso dei genitori o del tutore; al fine di eseguire la misura cautelare del collocamento in comunità (*ex art. 22 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*); al fine di eseguire la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario (*ex artt. 224 c.p., 36 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*); al fine di scontare una misura penale di comunità (*ex artt. 4 e 5 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*); nell'ambito di un progetto di messa alla prova (*ex art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*); ovvero perché destinatari di provvedimenti civili o amministrativi d'urgenza.

Si tratta di strutture aperte, distinte in base alla fascia d'età degli ospiti e al genere, che garantiscono risorse e servizi e consentono ai minorenni in esse inseriti

²⁵ V. *infra* Cap. III, § 3.

di uscire ed intrattenere relazioni con il mondo esterno, salvo specifiche limitazioni da parte dell'autorità giudiziaria.

CAPITOLO III

L'AMBIZIOSO OBIETTIVO DI UN'ESECUZIONE DELLA PENA "A MISURA DI MINORE" (D.LGS.121/2018)

1. Le misure penali di comunità: considerazioni di carattere generale

L'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 121 del 2018 descrive quali siano i fini dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure *extra moenia*. In primo luogo, esse devono "*favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato*". In secondo luogo, esse tendono "*altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione, il pieno sviluppo psico-fisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturale, sportive e di tempo libero*"¹.

Il verbo "tendere", utilizzato dalla norma, evidenzia l'importanza di responsabilizzare i minori per far sì che possano arrivare ad una significativa crescita personale. Inoltre, viene utilizzato non come verbo impositivo quanto più di speranza. Il verbo "dovere", invece, sottolinea l'alternativa per la giustizia riparativa e di mediazione².

Le "misure penali di comunità" consistono in istituti analoghi alle misure alternative alla detenzione, previste per gli adulti, che riguardano sia i minori di anni diciotto sia i giovani adulti, cioè coloro che hanno commesso il reato durante la minore età ma finiscono di espiare la pena inflitta entro i venticinque anni.

Sono disciplinate dall'art. 2 all'art. 9 del d.lgs. 121 del 2018 e sono: l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 4 d.lgs. 121 del 2018), l'affidamento in prova con detenzione domiciliare (art. 5 d.lgs. 121 del 2018), la detenzione domiciliare (art. 6 d.lgs. 121 del 2018), la semilibertà (art. 7 d.lgs. 121 del 2018) e l'affidamento in prova in casi particolari.

¹ Cfr. M. BERTOLINO, *Per una esecuzione della pena detentiva "a misura di minore": socializzazione, responsabilizzazione e promozione della persona*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, n. 2, p. 158.

² Si ricorda però che il primo governo Conte ha deciso di non esercitare la delega in tema di giustizia riparativa, riproposta dalla c.d. Riforma Cartabia con il d.lgs. 150/2022.

Tali istituti rimandano, anche solo dal punto di vista terminologico, alla disciplina prevista per i detenuti adulti, ma vi sono due principi molto importanti per i quali differiscono: la tutela del minore (art. 31 comma 2 Cost) e il favore per la positiva evoluzione della personalità del minore detenuto anche attraverso un intenso percorso di recupero studiato *ad hoc* (art. 27 comma 3 Cost.).

Le misure di comunità sono estremamente importanti in quanto permettono di capire il disegno che ha ispirato il legislatore, ossia quello di evitare il più possibile la sanzione intramuraria. Si vuole consentire che il minore sia al più presto reinserito nel contesto sociale di appartenenza e con il minimo sacrificio della libertà personale.

L'utilizzo dell'espressione "di comunità" denota lo scopo di queste misure, ossia mantenere il minore nel contesto sociale di appartenenza ovvero nella comunità di riferimento, dove riceverà supporto³.

Proprio per questi motivi le misure di comunità devono far riferimento al principio di territorialità. Questo elemento ha il fine di permettere al minore di mantenere le relazioni socio-familiari positive e di favorire il rientro di quest'ultimo alla propria vita nel più breve tempo possibile e in maniera consapevole.

Il principio di territorialità non può, però, essere applicato a tutti ed indistintamente, poiché vi possono essere situazioni in cui vi è la totale assenza di riferimenti socio - affettivi o di ogni tipo di aiuto sul territorio: si pensi, ad esempio, ai minori stranieri o a chi vive condizioni di marginalità sociale.

In siffatti casi non sarebbe ragionevole promuovere tali legami, essendo, invece, più opportuno consentire al minore di costruire una vita *ex novo*, al fine di ottenere un risultato positivo per raggiungere l'obiettivo del reinserimento sociale.

Tra l'altro si anticipa che, per promuovere l'utilizzo di questo apparato, il legislatore ha messo a disposizione, per i minori più in difficoltà, la possibilità di scontare la propria pena in comunità pubbliche o private.

L'art. 3 d.lgs. 121 del 2018 prescrive l'essenza che deve avere ogni singola misura penale di comunità, precisando che il tribunale di sorveglianza debba disporre lo svolgimento di attività socialmente utili, anche a titolo gratuito o di

³ Cfr. L. CESARIS, *Parturiunt montes, nascitur il d.lgs. 121 del 2018 e le misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 148, dove l'autrice richiama l'espressione usata nel testo francese "*dans la communauté*".

volontariato, conciliabilmente con le esigenze affettive di salute, di lavoro, di studio e senza in alcun modo pregiudicare i percorsi formativi in atto.

Ogni misura penale di comunità deve contenere un marcato contenuto educativo che implica far assumere al minore un ruolo attivo per relazionarsi fin da subito con il mondo esterno e ottenere quanto prima un processo di responsabilizzazione. Questa visione è diametralmente opposta al sistema penitenziario degli adulti che risulta permeato da una condizione di passività correlata allo stato di reclusione. Il fatto di lasciar maggiore libertà al minore potrebbe scontrarsi con il tema della sicurezza sociale ma questa, nell'ottica del D.lgs. 121 del 2018, non si ottiene attraverso il restringimento della libertà personale del minore, bensì con strumenti di aiuto e recupero.

Prima di soffermarsi singolarmente sulle misure penali di comunità, è opportuno esaminare le stesse nella loro dinamicità in base a quanto dispone l'art. 8 del D. lgs. 2 ottobre 2018 n. 121, rubricato "Adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità". La norma ripropone alcune norme dell'ordinamento penitenziario per adulti, prevedendo scarsi accorgimenti procedurali per far fronte alle esigenze di fragilità di una personalità ancora *in fieri* e, come tale, vulnerabile e fragile⁴. Tra questi, degno di nota è l'art. 11 d.lgs. 121 del 2018, che, sostituendo pressoché integralmente l'art. 656 c.p.p., ha ad oggetto l'esecuzione della pena detentiva e l'accesso dalla libertà alle misure penali di comunità. In particolare, vengono elevati i limiti di pena che consentono la sospensione dell'ordine di esecuzione, sono eliminate le restrizioni per la sospensione dell'ordine di carcerazione e si prevede un coinvolgimento attivo dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni⁵.

Competente a decidere in merito all'adozione, sostituzione e revoca delle misure extra-murarie è il tribunale per i minorenni in funzione di tribunale di sorveglianza, nella composizione collegiale di due giudici togati e due giudici onorari⁶. Sul punto si rileva come, nonostante non sia previsto espressamente dal

⁴ Cfr. F. DELLA CASA, *Esecuzione e peculiarità della disciplina penitenziaria*, in *Procedura penale minorile*, a cura di M. BARGIS, Giappichelli, 2019, p. 261.

⁵ Cfr. L. CARACENI, *Vicende esecutive delle misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 217.

⁶ Si tratta di esperti nominati dal Consiglio Superiore della magistratura per un periodo di tre anni rinnovabile tra coloro che svolgono le seguenti professionalità: psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, psicoterapeuti ed educatori.

legislatore, sussiste una incompatibilità tra il giudice che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione e colui che sia chiamato a svolgere funzioni di sorveglianza. Tale assunto rappresenta un'applicazione del principio d'imparzialità del giudice, ricavabile dall'art. 111 comma 2 Cost., che opera pacificamente anche nel procedimento di sorveglianza⁷.

L'adozione della misura *extra moenia* avviene su richiesta del maggiorenne interessato o, se si tratta di minore, dal suo difensore. In quest'ultimo caso, l'istanza può esser presentata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale, dal Pubblico Ministero o dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni.

Con riferimento al Pubblico Ministero si può dire che sia l'organo che promuove l'esecuzione della pena, ma solo raramente entra in contatto con il minore e con la realtà penitenziaria, il che costituisce un dato da non valutare positivamente.

Diversamente da quanto viene stabilito dall'art. 678 c.p.p. per i condannati adulti, in base al quale l'organo giurisdizionale può attivare d'ufficio il procedimento di sorveglianza, nel contesto penitenziario minorile tale iniziativa è espressamente preclusa. Si tratta di una previsione fortemente criticata dalla dottrina, che ha evidenziato come si assista ad una ingiustificata disparità di trattamento tra adulti e minorenni⁸. Nel sistema penitenziario per adulti, l'attribuzione di un ruolo attivo all'organo giurisdizionale rappresenta un elemento imprescindibile alla luce della preminente funzione rieducativa della pena. Si tratta di una delle caratteristiche che caratterizzano la giurisdizione di sorveglianza, che affida all'organo giurisdizionale un ruolo operoso al fine d'assumere tutti gli strumenti necessari alla finalità indicata. Non si comprende, allora, una siffatta esclusione in ambito minorile, dove il condannato, trovandosi in una condizione di vulnerabilità, maggiormente necessiterebbe di un intervento volto a salvaguardare il suo diritto all'educazione⁹. Si è, infatti, sempre detto che il minore è un soggetto da tutelare poiché fragile e ancora in via di sviluppo: il fatto di eliminare l'auto-

⁷ Cfr. F. DELLA CASA, *I riflessi del "nuovo" art. 111 Cost. sul procedimento di sorveglianza*, in *Rass. penit. e crimin.*, 2002, fasc. 1-2, p. 149.

⁸ Cfr. M. BERTOLINO, *Per una esecuzione della pena detentiva "a misura di minore": specializzazione, responsabilizzazione e promozione della persona*, in *Dir. pen. proc.*, 2019.

⁹ Cfr. F. TRIBISONNA, *La disciplina per l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi e innegabili criticità*, in *Proc. Pen. giust.*, 2019, p. 736.

investitura dell'organo giurisdizionale per la misura penale di comunità rende difficile pensare che possa trattarsi di un atto di supporto.

Una parte della dottrina ritiene che il divieto di attivare d'ufficio il procedimento volto all'applicazione della misura *extra moenia* sia giustificato da due motivi: il primo sarebbe quello di scardinare l'idea che il minore sia un soggetto totalmente incapace di provvedere da sé; il secondo, invece, sarebbe quello di incentivare la responsabilizzazione del minore¹⁰.

Le misure penali di comunità possono essere disposte in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza di cui all'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nel caso in cui «lo stato di detenzione determina un grave pregiudizio al percorso di inserimento sociale». Il rinvio all'art. 47 comma 4 l.354/1975 comporta che non deve sussistere un pericolo di fuga.

Le misure extra-murarie possono essere sostituite o revocate, nel caso in cui il comportamento del condannato minorenni risulti non compatibile con il proseguimento della misura poiché contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, oltre che nei casi espressamente previsti¹¹.

La misura può essere sospesa in via temporanea dal magistrato di sorveglianza ed eventualmente sostituita con un'altra ritenuta più idonea al soggetto minore e alla situazione (art. 8 comma 4 d.lgs. del 2018).

Poiché il legislatore non ha previsto nulla in merito alle condizioni entro le quali possa essere esercitata la sospensione in via cautelare, la dottrina¹², per evitare di esporre il condannato a scelte arbitrarie del giudice, ha fornito una interpretazione esegetica, in base alla quale i confini sarebbero quelli della revoca. La disposizione, infatti, è collocata tra i due commi relativi alla revoca.

Dopo il suo intervento il magistrato di sorveglianza trasmette prontamente gli atti al tribunale di sorveglianza dove verranno prese le opportune decisioni di competenza. Siffatto provvedimento di sospensione, disposto dal magistrato di

¹⁰ Cfr. L. CARACENI, *Vicende esecutive delle misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 220-221.

¹¹ Andando ad analizzare le singole misure, si vedrà che l'unico caso "espressamente previsto" è quello di cui all'art.7 comma 4 d.lgs. 121 del 2018, relativo al mancato rientro in istituto del condannato in semilibertà. Le altre situazioni rilevanti concernono l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di ammissione alla misura e la realizzazione di condotte integranti la violazione della legge penale.

¹² Cfr. L. CARACENI, *Vicende esecutive delle misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 225.

sorveglianza, perde efficacia se l'intervento del tribunale di sorveglianza non avviene entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione degli atti. La previsione di un termine perentorio è giustificata dal tipo di provvedimento che viene assunto e dalla necessità di evitare illegittime restrizioni della libertà personale del condannato.

Questione dibattuta è se il magistrato che ha disposto la sospensione possa far parte del collegio chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità dell'aggravamento. Secondo la giurisprudenza, non sorgerebbero incompatibilità, non essendo il provvedimento monocratico decisorio, bensì meramente cautelativo¹³. Di diverso avviso – e forse più convincente – risulta essere la dottrina, secondo cui il giudice, autore del provvedimento in questione, non sarebbe imparziale in quanto condizionato dalla propria precedente decisione¹⁴.

Nel caso in cui intervenga il provvedimento di revoca, il periodo trascorso in semilibertà o in detenzione domiciliare è scomputato dalla pena o dalla misura ancora da scontare.

In presenza di revoca dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare o di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza terrà in considerazione la durata della misura concessa, delle preclusioni imposte al condannato e del suo comportamento tenuto durante il periodo trascorso, determinando così la pena da espiare.

2. Le singole misure:

2.1 L'affidamento in prova al servizio sociale

L'art. 4 del d.lgs. 121 del 2018 regola l'affidamento in prova al servizio sociale, misura che più di ogni altra, è in grado di far fronte alle esigenze educative del condannato minorenni o giovane adulto. Si tratta, infatti, della misura penale di comunità meno afflittiva rispetto alla restrizione della libertà personale e a contenuto prevalentemente pedagogico¹⁵.

¹³ V., *ex plurimis*, Cass. Pen., 8 gennaio 1997, *Ciccarone*, in *dejure.it*.

¹⁴ Cfr. L. CARACENI, *Vicende esecutive delle misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 226.

¹⁵ V. Cass., Sez. I, 10 gennaio 2019, in *dejure.it*.

Ai fini dell'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale, si prevede che la pena detentiva da eseguire non debba essere superiore a quattro anni (art. 4 comma 1 d.lgs. 121 del 2018).

Tale limite di pena è stato messo in discussione dal Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza, che ha sollevato (con ordinanza depositata in data 16 ottobre 2020), in riferimento agli artt. 3, 27 terzo comma, 31 secondo comma e 76 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1, nonché dell'art. 6 comma 1 del d.lgs. 121 del 2018, che prevede il limite di pena di tre anni per accedere alla detenzione domiciliare.

Secondo il giudice remittente, entrambe le disposizioni censurate, andando a subordinare l'accesso, da parte dei condannati minorenni, alle misure penali di comunità a condizioni analoghe a quelle richieste per gli adulti, avrebbero violato le norme costituzionali citate. In particolare, avrebbero determinato un automatismo, tale da non consentire una valutazione individualizzata e caso per caso in merito all'idoneità della misura a realizzare i fondamentali scopi di risocializzazione a fondamento dell'esecuzione penale minorile.

Il Giudice minorile, inoltre, ha denunciato la violazione dell'art. 76 Cost., poiché la previsione dei suddetti limiti di pena previsti per la concessione delle misure alternative, essendo rigidi e sostanzialmente identici a quelli previsti per gli adulti, si sarebbero posti in contrasto con i criteri impartiti dalla legge delega¹⁶.

La questione non è stata accolta dalla Corte costituzionale, che, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale, con sentenza 231/2021¹⁷, ha ritenuto congrui i limiti di pena previsti dalle disposizioni censurate¹⁸.

Più precisamente, per quanto attiene alla denunciata violazione dell'art. 76 comma 2 Cost., la Consulta ha rilevato che la disciplina delle misure penali di comunità introdotta dal d.lgs. 121 del 2018, ancorché si vada a modellare su istituti già previsti dall'ordinamento penitenziario per gli adulti, se ne discosti sotto alcuni

¹⁶ Più precisamente, la preclusione delle misure alternative stabilita dalle disposizioni censurate si porrebbe in contrasto con i principi di cui all'art. 1, comma 85, lettera p), numeri 5) e 6), della legge delega 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), che prevedono l'ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l'eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.

¹⁷ Corte cost., 2 dicembre 2021, n. 231, in *giurcost.org*; cfr., sul punto, *Condannati minorenni: non illegittimi i limiti di pena per l'accesso alle misure di comunità* (Corte cost., sent. 20 ottobre – 2 dicembre 2021, n. 231) in *dirittifondamentali.it*.

¹⁸ Cfr. L. CARACENI, *A proposito di Corte cost. 20 ottobre 2021-2 dicembre 2021, n. 231*, in *osep.jus.unipi.it*, 20 dicembre 2021.

profili, andando a realizzare un ampliamento – seppur minimo – delle possibilità di applicazione delle misure extra-murarie nei confronti dei condannati minorenni.

In particolare, per accedere all'affidamento in prova al servizio sociale, il limite di tre anni previsto dall'art. 47, comma 1, ord. penit., è elevato, per i minorenni, a quattro anni¹⁹.

Quanto alla detenzione domiciliare minorile, il censurato art. 6, comma 1, innalza a tre anni il limite di pena residua, a fronte di quello di due anni previsto dall'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. penit., potenziando i profili trattamentali dell'esecuzione, con la previsione di prescrizioni relative alle attività di istruzione, di formazione, di lavoro, volte a promuovere l'educazione e l'inclusione sociale.

In secondo luogo, il Giudice delle Leggi ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. In merito al primo profilo, la Corte non ha ritenuto irragionevole la scelta legislativa di limitare l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare a coloro che debbano espiare pene particolarmente elevate. Ciò nel rispetto di altrettante fondamentali esigenze di tutela connesse a condotte criminose che siano state ritenute, in concreto e attraverso un rigoroso accertamento giudiziale, particolarmente gravose.

Tale assunto è stato criticato da una parte della dottrina²⁰, che non ha mancato di sottolineare che durante la fase di cognizione, analoghi strumenti possano essere adottati senza che vi sia alcun limite di pena ostativo. Si pensi, per esempio, all'istituto della messa alla prova minorile di cui all'art. 28 D.P.R. 448/1988, cui è possibile accedere, diversamente da quanto previsto per gli adulti, qualunque sia il reato commesso. Si pensi, ancora, alla misura cautelare del collocamento in comunità di cui all'art. 22 D.P.R. 448/1998. Sembrerebbe allora,

¹⁹ Peraltro, si potrebbe ribattere a tale assunto che anche l'art. 47 ord. penit. ammetta in determinati casi la possibilità di accedere alla misura della detenzione domiciliare quando la pena da espiare sia di quattro anni. Si tratta dell'ipotesi prevista dal comma 3-bis dell'art. 47 ord. penit., introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, nella l. 21 febbraio 2014, n. 10. Tuttavia, si tratta – rileva la Corte costituzionale – di una possibilità in ogni caso subordinata alla verifica giudiziale di determinate condizioni soggettive, previste dal comma 2 dell'art. 47 ord. penit. Tale apprezzamento si differenzia dalla valutazione giudiziale compiuta ai fini dell'ammissione alle misure di comunità, in quanto prescinde dalla considerazione del programma di intervento educativo, centrale nel sistema dell'esecuzione penale minorile.

²⁰ Cfr. L. CARACENI, *A proposito di Corte cost. 20 ottobre 2021-2 dicembre 2021, n. 231*, in *osep.jus.unipi.it*, 20 dicembre 2021.

secondo tale orientamento, irragionevole e in contrasto con la finalità educativa che la pena deve avere per i minorenni la previsione di limiti di pena che agiscono in maniera preclusiva nella sola fase esecutiva.

Proseguendo, in merito alla denunciata violazione dell'art. 27 comma 3 Cost., la Consulta ha escluso che la funzione rieducativa della pena sia vanificata, in quanto il minore può fruire, ricorrendone le condizioni, degli altri benefici penitenziari previsti dal d.lgs. n. 121 del 2018.

Analizzata la pronuncia, ci si deve adesso soffermare su quelli che sono i caratteri tipici della misura dell'affidamento in prova, collocata in apertura alle misure di comunità²¹.

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 d.lgs. 121 del 2018, il condannato può essere affidato all'U.S.S.M. per lo svolgimento di un programma di intervento educativo. Tale programma, predisposto in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, contiene da un lato una serie di prescrizioni obbligatorie finalizzate ad adattare l'intervento agli specifici bisogni dell'affidato, dall'altro lato alcune prescrizioni che vanno incontro ad esigenze di pubblica sicurezza²².

Per quanto attiene agli obblighi di *facere*, l'interessato è tenuto ad un'ampia gamma di impegni in ordine alle attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di lavoro o comunque utili per l'educazione e l'inclusione sociale.

Per quanto concerne le altre prescrizioni, esse possono riguardare la dimora, la libertà di movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi, ovvero essere volte ad impedire lo svolgimento di attività o relazioni personali che potrebbero indurre alla commissione di ulteriori reati.

Ancora, con l'ordinanza di ammissione all'affidamento in prova, il tribunale può disporre prescrizioni riguardanti l'adempimento degli obblighi di assistenza familiare, nonché ogni altra prescrizione ritenuta utile per l'educazione e il positivo inserimento sociale del minorenne. A quest'ultimo riguardo, si segnala come il

²¹ Cfr. P. RENON, *Verso un ordinamento penitenziario minorile: dall'art. 79 della l. n. 354/1975 al d.lgs. n. 121/2018*, in *Diritto penale della famiglia e dei minori, Trattato di diritto di Famiglia. Le Riforme*, a cura di E. PALERMO FABRIS – A. PRESUTTI – S. RIONDATO, Giuffrè, 2019, p. 493.

²² Cfr. L. CESARIS, *Parturiunt montes, nascitur il d.lgs. 121 del 2018 e le misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 153 e ss.

legislatore, per facilitare il più ampio impiego della misura in esame, consenta al tribunale di sorveglianza di disporre, qualora lo ritenga opportuno, il collocamento in comunità. Si pensi ai casi in cui il condannato non abbia un domicilio idoneo dove svolgere la misura perché sia, ad esempio, privo di validi riferimenti socio-affettivi.

L'ordinanza applicativa della misura, inoltre, deve contenere: le modalità di coinvolgimento di quanti intervengono nell'esecuzione del programma associato all'affidamento in prova e le modalità di svolgimento delle attività di utilità sociale (art. 4 comma 3 d.lgs. 121 del 2018). Grazie a tale contenuto, il condannato viene messo in grado di determinarsi circa le prescrizioni che deve osservare e da cui dipende la "vita" di questa modalità di esecuzione della pena a lui favorevole.

I soggetti che si occupano di gestire i minori condannati, e tutto l'*iter* che ne consegue, sono gli uffici del servizio sociale per i minorenni, i quali, con l'ausilio dei servizi socio-sanitari territoriali, hanno il compito di predisporre un prospetto di intervento. Inoltre, possono addirittura proporre la modifica delle prescrizioni al magistrato di sorveglianza nel caso le ritengano non idonee. Gli uffici del servizio sociale si adoperano per diventare punti di riferimento per l'adattamento alla nuova vita degli affidati e si impegnano a far sì che le difficoltà possano essere superate insieme a loro. Incontrano l'affidato e lo assistono nel percorso di reinserimento sociale, mettendosi in contatto con gli ambienti socio-familiari di appartenenza dello stesso.

Nel corso dell'affidamento, il magistrato di sorveglianza può modificare le prescrizioni sulla base delle informazioni ottenute sempre dal servizio sociale. Invece, per quanto riguarda le deroghe temporanee alle prescrizioni, esse possono essere autorizzate, per motivi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni (art. 4 comma 5 d.lgs. 121 del 2018)²³.

2.2 L'affidamento in prova in casi particolari

Un caso particolare di affidamento in prova si individua nell'affidamento terapeutico, cui tuttavia il d.lgs. 121 del 2018 non dedica alcuna disposizione specifica, limitandosi ad indicarlo nell'elenco di cui all'art. 2 comma 1.

²³ Cfr. M. COLAMUSSI, *La nuova disciplina penitenziaria*, Giappichelli, 2020, p. 41.

In virtù del rinvio di cui all'art. 2 comma 12 d.lgs. 121 del 2018 alle norme dell'ordinamento penitenziario e al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per gli adulti.

Istituto studiato appositamente per i soggetti tossicodipendenti o alcolodipendenti che abbiano in corso un programma di recupero in atto o che ad esso intendano sottoporsi, consente a tali soggetti di proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato con una azienda o unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata, quando debbano espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni²⁴.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione, rilasciata dalla struttura competente, attestante: lo stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza; la procedura con cui si è accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche; nonché l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato²⁵.

Nel 2017, nell'ambito di un progetto di riforma al D.P.R. 309 del 1990, si è tentato, senza successo, di inserire all'interno della misura in questione anche l'ipotesi di "affidamento in prova terapeutico per patologie psichiatriche"²⁶. Purtroppo, non essendo riusciti in tale intento, l'attuale sistema non è in grado di fornire adeguate cure, attenzione e supporto nell'ipotesi di malattie psichiatriche insorte durante la permanenza in carcere, caso assai frequente ²⁷.

²⁴ Tale limite di pena viene abbassato a quattro anni quando deve essere espiata una pena detentiva relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'art. 4-*bis* ord. penit.

²⁵ V. sul punto art. 94 D.P.R. 309 del 1990.

²⁶ V. art. 11-*bis* della proposta della "Commissione per la riforma del sistema normativo delle misure di sicurezza personali dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario, specie per le patologie di tipo psichiatrico, e per la revisione delle pene accessorie", istituita con d.m. 19 luglio 2017, presieduta da M. Pelissero.

²⁷ Cfr. L. CESARIS, *Parturiunt montes, nascitur il d.lgs. 121 del 2018 e le misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. Caraceni – M. G. Coppetta, Giappichelli, 2019, pp. 157-158.

2.3 L'affidamento in prova con detenzione domiciliare

L'affidamento in prova con detenzione domiciliare rappresenta la misura più innovativa della riforma penitenziaria minorile²⁸.

Tale misura, regolamentata dall'art. 5 d.lgs. 121 del 2018, consiste in un affidamento in prova con l'aggravio della detenzione domiciliare in giorni determinati della settimana presso l'abitazione, altro luogo pubblico o privato di cura oppure assistenza e accoglienza, o presso comunità.

I giorni in cui il minore è ammesso a rientrare presso la propria abitazione sono solitamente quelli del fine settimana allo scopo di non compromettere le attività di lavoro, formazione e istruzione. Nonostante la lettera della norma faccia riferimento alla locuzione "giorni della settimana", si ritiene preferibile l'interpretazione in base alla quale si possa trattare anche di un solo giorno di rientro²⁹. Infatti, la misura deve rispondere a determinate finalità educative che si differenziano da minore a minore.

Il fatto che il legislatore si sia riferito anche a luoghi alternativi all'abitazione denota la necessità di individuare soluzioni abitative adeguate, che consentano di ovviare alle problematiche che si dovessero porre nel caso in cui il rientro presso la casa familiare dovesse comportare il rischio di possibile reiterazione dei reati da parte del minore, nonché una inaffidabilità del nucleo in cui è inserito.

Durante il periodo che il minore trascorre presso la propria abitazione (o altro luogo indicato), egli ha il "divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza". In caso di violazione di tale divieto, l'affidato risponde del reato di evasione di cui all'art. 385 c.p., allo stesso modo dei condannati adulti.

Un aspetto critico che si potrebbe venire a verificare, nel caso in cui si individui quale luogo di esecuzione l'abitazione, è rappresentato dal pericolo di una recidiva. Il minore, ritrovandosi a contatto con l'ambiente precedente alla commissione del reato, potrebbe essere indotto a porre in essere nuovi fatti pregiudizievoli, manifestando una notevole pericolosità sociale.

²⁸ Cfr. L. KALB, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni dopo la riforma apportata dal D. Lgs. n. 121/2018*, in AA.VV., *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Monduzzi, 2019, p. 602.

²⁹ Cfr. L. CESARIS, *Parturiunt montes, nascitur il d.lgs. 121 del 2018 e le misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 159.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva come la misura dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare risulti maggiormente afflittiva rispetto a quella ordinaria prevista dall'art. 4 d.lgs. 121 del 2018, ma al contempo meno gravosa della detenzione domiciliare di cui all'art. 6 d.lgs. 121 del 2018, dalla quale mutua la struttura e le forme di esecuzione sulla base del rinvio *ex art.* 5 comma 2 d.lgs. 121 del 2018.

2.4 La detenzione domiciliare

Non espressamente richiamata all'interno della legge delega, la detenzione domiciliare è regolamentata dall'art. 6 d.lgs. 121 del 2018. Viene applicata in via residuale qualora difettino le condizioni per accedere all'affidamento in prova al servizio sociale e all'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare.

Riprende le forme della detenzione domiciliare prevista per gli adulti ai sensi dell'art. 47-*ter* ord. penit., introducendo, tuttavia, significative differenze sul piano contenutistico, tali da rispondere alle peculiari esigenze educative del condannato minorenne o giovane adulto.

Una prima differenza è da individuarsi con riguardo all'entità del *quantum* di pena che deve essere eseguita, elevato da due a tre anni³⁰. Poiché il legislatore ha utilizzato la generica espressione "pena detentiva", si può trattare di arresto, reclusione o residuo di pena maggiore.

Seconda significativa differenza è data dal luogo dove la misura deve essere eseguita. A fianco della privata dimora, l'art. 6 d.lgs. 121 del 2018 indica anche "altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità". La *ratio* di tale previsione è quella di consentire, anche a coloro che non abbiano un domicilio idoneo in quanto privi di risorse e di riferimenti socio-familiari adeguati sul territorio, di accedere alla misura in esame³¹.

³⁰ In merito alla legittimità del limite di pena di tre anni si rinvia al § 2.1 del presente capitolo ed, in particolare, alla sentenza della Corte cost. 231/2021. V. anche L. CARACENI, *A proposito di Corte cost. 20 ottobre 2021-2 dicembre 2021, n. 231*, in *osep.jus.unipi.it*, 20 dicembre 2021.

³¹ Non si fa, invece, riferimento alla casa famiglia prevista all'art. 47-*ter* comma 1, lett. a) ord. penit. relativa alle detenute madri ma sembra comunque possa essere ricompresa in virtù dell'operatività di quest'ultima norma.

Terza importante differenza è costituita dall'elaborazione di un programma di intervento educativo da parte dell'U.S.S.M che si affianca alle prescrizioni, di cui all'art. 284 c.p.p.³², disposte dal tribunale di sorveglianza.

Le prescrizioni devono favorire “*lo svolgimento di attività esterne, in particolare di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, ovvero di lavoro, o culturali, o sportive, comunque utili al successo formativo e all'inclusione sociale*” (art. 6 comma 3 d.lgs. 121 del 2018).

Si rileva come il fine della detenzione domiciliare, da ravvisarsi nel successo formativo e nell'inclusione sociale, si differenzi rispetto a quello dell'affidamento in prova al servizio sociale, costituito dal positivo inserimento sociale. Si tratta di due finalità differenti alla luce delle diversità strutturali delle due misure: la prima insiste sulle componenti di formazione e crescita, la seconda è maggiormente inclusiva e mira a reintegrare il minore nella società³³.

In ogni caso, le prescrizioni, al fine di un migliore adattamento alle esigenze del minore, sono modificabili dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui viene eseguita la misura.

Nel caso in cui il soggetto interessato si allontani dal luogo dove deve eseguire la detenzione domiciliare senza l'autorizzazione del magistrato di

³² L'art. 284 c.p.p., rubricato “Arresti domiciliari”, sancisce che: “1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.

1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.”

³³ Cfr. L. CESARIS, *Parturiunt montes, nascitur il d.lgs. 121 del 2018 e le misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 162.

sorveglianza, viene punito ai sensi dell'art. 385 c.p.³⁴, vale a dire per il reato di evasione. Se l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.

La misura della detenzione domiciliare fino ad ora analizzata, si affianca, in virtù del richiamo operato ai sensi dell'art. 6 comma 1 d.lgs. 121 del 2018, alle altre forme di detenzione previste ai sensi degli artt. 47-*ter*, 47-*quater*, 47-*quinquies* ord. penit.

Per quanto concerne il rinvio all'art. 47-*ter* ord. penit., sono applicabili le ipotesi di cui alle lettere: *a*) (donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente); *b*)³⁵ (padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole) ed *e*) (persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia)³⁶. In quest'ultimo caso il limite di pena è alzato a quattro anni.

Seppur con qualche incertezza, sembra³⁷ essere estesa anche ai minori l'applicabilità dell'art. 47-*ter* comma 1-*ter* ord. penit.³⁸, che ammette il ricorso alla detenzione domiciliare nelle ipotesi di rinvio obbligatorio e facoltativo

³⁴ In materia di evasione e detenzione domiciliare cfr. Corte cost. 10 giugno 2009, n. 177, in *giurcost.org*; Cass., 2 luglio 2013, Iacolino, in *dejure.it*; Corte cost. 22 novembre 2018, n. 211, in *giurcost.org*.

³⁵ V. Corte cost., 25 ottobre 2018, n. 211 in *giurcost.org*, con cui la Consulta ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 *ter*, comma 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47 *sexies*, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47 *quinquies*, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti”.

³⁶ Cfr. E. DE CARO, *Le nuove misure alternative di comunità*, in *La Riforma dell'ordinamento penitenziario*, a cura di P. GONNELLA, Giappichelli, 2019, p. 109.

³⁷ Cfr. F. FIORENTIN, *La riforma penitenziaria. Dd.lgs. 121, 123, 124/2018*, Giuffrè, 2018, p. 111.

³⁸ In particolare, l'art. 47-*ter* comma 1-*ter* ord. penit. sancisce che: “Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.” In materia, v. Corte cost. 20 febbraio 2019, n. 99, in *giurcost.org*, con cui la Consulta ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 *ter*, comma 1-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47 *ter*”.

dell'esecuzione della pena, rispettivamente previste ai sensi degli artt. 146³⁹ e 147⁴⁰ c.p. Si tratta, infatti, di una disposizione di favore, animata da intenti umanitari e di difesa sociale⁴¹.

Non sorgono particolari problematiche in merito al richiamo all'art. 47-*quater* ord. penit., norma di *favor* il cui ambito applicativo concerne i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.

Lo stesso vale per la detenzione domiciliare "speciale" di cui all'art. 47-*quinquies* ord. penit., relativo alle condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci⁴².

³⁹ L'art. 146 c.p. individua le ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. In particolare, sancisce che: "*L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:*

1) *se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;*
2) *se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;*
3) *se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.*

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi."

⁴⁰ L'art. 147 c.p. individua le ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. In particolare, sancisce che: "*L'esecuzione di una pena può essere differita:*

1) *se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente;*
2) *se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;*
3) *se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.*

Nel caso indicato nel numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti."

⁴¹ Cfr. L. CESARIS, *Parturiunt montes, nascitur il d.lgs. 121 del 2018 e le misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 160.

⁴² Al riguardo si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza del 22 ottobre del 2014 n. 239 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, co. 1, ord. penit. nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione la detenzione domiciliare "speciale" e conseguentemente quella comune ex art. 47-*ter* comma 1 lett. a e b, e con sentenza 12 aprile 2017, n. 76 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies* ord. penit., che consente alle madri detenute di scontare un terzo di pena (o 15 anni in caso di ergastolo) in strutture di accoglienza o assistenza o abitazione, con esclusione di quelle condannate per uno dei delitti di cui all'art. 4-*bis* ord. penit, limitatamente alle parole "salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-*bis*

In conclusione, si rileva come il fatto di aver preservato l'operatività delle norme contenute all'interno della l. 354/1975 sembra essere stata una decisione apprezzabile, in quanto aumenta l'ambito di scelta delle misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza minorile (e, conseguentemente, consente ad un maggior numero di detenuti di beneficiare delle stesse).

2.5 La semilibertà

La semilibertà è regolamentata ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 121 del 2018, che prevede che il condannato, ammesso a tale misura, possa trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per la partecipazione ad attività di istruzione, di formazione professionale, di lavoro, di utilità sociale o comunque funzionali all'inclusione sociale.

L'utilizzo da parte del legislatore del termine "comunque" denota l'intenzione di dilatare l'ambito applicativo delle attività in questione, purché caratterizzate da questo scopo.

Viene riproposto l'obiettivo d'inclusione sociale, che compare anche nella detenzione domiciliare.

La disposizione recepisce il criterio di cui all'art. 1 comma 85, lett. p., n. 5 della l. 103 del 2017, che, come si è già avuto modo di vedere, prescrive l'ampliamento dei criteri di accesso alla semilibertà, oltre che all'affidamento in prova al servizio sociale, in tal modo ribadendo la scelta di un modello di esecuzione che ricorre alla detenzione in carcere solo come *extrema ratio*.

ord. penit. Ne deriva che i divieti indicati nell'art. 4-bis ord. penit. non trovano applicazione anche nei confronti dei condannati minorenni.

In materia si ricordano anche: Corte cost., 15 gennaio 2020, n. 18, in *giurcost.org*, con cui la Consulta ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge*"; Corte cost., 11 gennaio 2022, n. 30, in *giurcost.org*, con cui la Consulta ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge*".

La scelta operata dal legislatore è stata quella di ammettere condizioni di accesso maggiormente favorevoli, ossia quando si sia espiato un terzo della pena. Se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-*bis* della l. 354/1975, si tiene conto, altresì, del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.⁴³ Si osserva a quest'ultimo riguardo come il rinvio al solo primo comma dell'art. 4-*bis* della l. 354/1975 probabilmente è dovuto al fatto di aver voluto limitare gli effetti negativi del richiamo a questa norma.⁴⁴ Peraltro, il parametro del “significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua” risulta essere indeterminato, prestandosi a valutazioni diverse da giudice a giudice nell'interpretazione dell'aggettivo “significativo”, rispetto al quale non si comprende se il presupposto in questione si riferisca alla valutazione delle condizioni di ammissibilità della domanda ovvero alla valutazione delle condizioni di merito.⁴⁵

La misura in esame, nonostante rappresenti una modalità esecutiva della pena a carattere marcatamente detentivo, e tale rimanga pure per i condannati minorenni, ha il pregio di rispondere al principio della progressione trattamentale. Pertanto, si connota in termini peculiari quanto ai contenuti. Il programma di intervento educativo, elaborato per il condannato ammesso alla semilibertà, deve indicare le prescrizioni da osservare all'esterno con riferimento ai rapporti con la famiglia e con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, nonché gli orari di rientro in istituto. Si tratta di prescrizioni che richiedono un particolare impegno e coinvolgimento del soggetto interessato alla misura, nella prospettiva del reinserimento sociale.

La finalità di recupero assegnata alla semilibertà è in grado di realizzarsi efficacemente grazie alla “gestione flessibile”⁴⁶ del minorenne negli istituti e sezioni ad esso riservati. Per tale ragione, l'art. 7 comma 3 d.lgs. 121 del 2018

⁴³ Il rinvio, seppur parziale, all'art. 4-bis ord. penit. è stato criticato da parte della dottrina, che ha constatato come si sia data solo “parziale ottemperanza” al criterio di delega di cui all'art. 1 comma 85, lett. p., n. 6 della l. 103 del 2017, volto alla “*eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento*”. Cfr., sul punto, F. FIORENTIN, *Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in F. FIORENTIN – F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Giuffrè, 2019, p. 1434.

⁴⁴ Cfr. L. CESARIS, *Parturiunt montes, nascitur il d.lgs. 121 del 2018 e le misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 164.

⁴⁵ Cfr. F. FIORENTIN, *La riforma penitenziaria. Dd.lgs. 121, 123, 124/2018*, Giuffrè, 2018, p. 113.

⁴⁶ Con queste parole, *Relazione illustrativa al d.lgs. 121 del 2018 in giustizia.it*.

consente di trasferire in altro istituto il condannato, al fine di agevolare l'organizzazione e lo svolgimento delle attività esterne e il consolidamento delle relazioni socio-familiari utili per il suo reinserimento sociale.

Infine, l'art. 7 comma 4 d.lgs. 121 del 2018 disciplina le conseguenze in caso di mancato rientro o di rientro tardivo presso l'istituto penitenziario, ricalcando in parte il dettato dell'art. 51 ord. penit.

Similmente a tale disposizione, distingue tra il ritardo nel rientro senza giustificato motivo inferiore alle dodici ore, che viene punito solamente in via disciplinare, e quello superiore, punito con il reato di evasione di cui all'art. 385 c.p.

Per quanto riguarda l'articolo 51 dell'ordinamento penitenziario, esso disciplina la sospensione e la revoca del regime di semilibertà. Ai sensi del comma 1 si prevede che tale misura possa essere revocata in ogni momento qualora il soggetto non risulti essere idoneo al trattamento. Nel comma 2, invece, viene regolamentata l'ipotesi di assenza del minore, ammesso al regime di semilibertà, dall'istituto per non più di dodici ore e senza giustificato motivo. L'allontanamento, in tale caso, è punito in via disciplinare e può comportare la revoca della misura. Qualora, invece, l'assenza dovesse protrarsi per più di dodici ore, il minore è punibile per il reato di evasione di cui all'art. 385 c.p., potendo fruire di una riduzione di pena se si costituisce in carcere prima della condanna (art. 51 comma 3 ord. penit.). In caso di denuncia per il delitto di evasione, la misura della semilibertà viene sospesa; mentre nell'ipotesi di condanna, viene revocata (art. 51 comma 4 ord. penit.).

Il comma 5 dispone che nel caso di internato, ammesso al regime di semilibertà, che si sia allontanato dall'istituto penitenziario senza giustificato motivo per oltre tre ore, si applica quanto previsto dall'art. 53 ultimo comma ord. penit. In particolare, viene punito in via disciplinare e può subire la revoca della concessione della misura.

È bene sottolineare che l'ordinamento penitenziario minorile non tratta l'ipotesi di revoca per inidoneità del trattamento e non richiama nemmeno l'art.50 ord. penit. che detta alcune ipotesi di semilibertà (per pene brevi, di media o lunga durata) a cui corrispondono condizioni differenti. Da ciò sembra desumersi l'inoperatività di tale previsione.

3. Vicende esecutive delle misure penali di comunità

L'art. 11 d.lgs. 121 del 2018, riscrivendo l'art. 656 c.p.p. seppur con qualche lacuna, detta una serie di disposizioni di carattere procedurale, volte a disciplinare l'esecuzione delle pene detentive nei confronti degli infra-venticinquenni che abbiano commesso il reato da minorenni.

Innanzitutto, il primo comma dispone che il pubblico ministero, quando deve essere eseguita nei confronti di persona infra-venticinquenne una condanna a pena detentiva per reati commessi da minorenne, emette l'ordine di esecuzione quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a quattro anni e contestualmente ne dispone la sospensione, salvo il caso in cui il condannato si trovi per il fatto oggetto della condanna in stato di custodia cautelare ovvero sia detenuto in carcere o in I.P.M. per altro titolo definitivo⁴⁷. Il limite di pena è di sei anni nel caso di affidamento in prova per tossico/alcolodipendenti⁴⁸.

Non opera il limite di cui all'art. 656 comma 9 c.p.p., che esclude la sospensione dell'ordine di esecuzione in caso di condanna per uno dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. penit.⁴⁹.

Il secondo comma prevede che l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione devono essere notificati al condannato, al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che ha operato nella fase del giudizio, e, in caso di persona minore degli anni diciotto, agli esercenti la responsabilità genitoriale. Tali atti devono essere corredati dell'avviso che nel termine di trenta giorni può essere presentata richiesta, con contestuale dichiarazione o elezione di domicilio, al tribunale di sorveglianza per l'applicazione di una misura di comunità.

⁴⁷ Nulla viene previsto con riguardo ai casi in cui il condannato, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, sia sottoposto alle misure cautelari della permanenza in casa e del collocamento in comunità. Ci si interroga se possa essere esteso quanto previsto dall'art. 656 comma 10 c.p.p., in base al quale il soggetto permane nello stato detentivo in cui si trova e il p.m., qualora l'entità della pena lo consenta, sospende l'ordine di esecuzione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda all'eventuale applicazione di una delle misure alternative. In senso favorevole, v. L. CARACENI, *Vicende esecutive delle misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 232.

⁴⁸ Rispetto a tale categoria di soggetti, si rileva come non figurino all'interno dell'art. 11 d.lgs. 121 del 2018 un richiamo alla sospensione della pena ex art. 90 D.P.R. 309/1990, che consente di evitare l'esecuzione della pena in carcere qualora il condannato tossicodipendente abbia concluso un programma terapeutico di riabilitazione in maniera positiva.

⁴⁹ Sul punto si rimanda a quanto già visto sopra in commento alla nota pronuncia della Corte cost. 263/2019.

La richiesta deve essere depositata presso l'ufficio del Pubblico Ministero, che si occuperà dell'immediata trasmissione al tribunale di sorveglianza unitamente agli atti.

Nonostante non sia espressamente previsto, si ritiene⁵⁰ che l'ufficio di sorveglianza competente a decidere sull'eventuale istanza di misura *extra moenia* sia, allo stesso modo degli adulti⁵¹, il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero cui è demandata l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale.

Il decreto di sospensione contiene altresì l'invito al condannato a prendere contatti con l'U.S.S.M. per permettergli di redigere la relazione personologica e sociale⁵² e di predisporre il progetto d'intervento educativo da presentare in udienza. Non viene, tuttavia, indicato quale sia l'ufficio territorialmente competente a cui l'interessato debba rivolgersi. Sembra logico che si tratti dell'ufficio che ha già preso in carico il condannato, dunque l'ufficio presso il tribunale per i minorenni che abbia proceduto, nella fase di cognizione, nei confronti di quest'ultimo⁵³.

Se nel termine di trenta giorni non viene presentata alcuna richiesta, il pubblico ministero revoca la sospensione dell'ordine di esecuzione. Viceversa, il tribunale di sorveglianza, ricevuta l'istanza, entro il termine di quarantacinque giorni fissa l'udienza a norma dell'art. 666 comma 3 c.p.p., facendone dare avviso al condannato, agli esercenti la responsabilità genitoriale se infra-diciottenne, al pubblico ministero, al difensore e all'U.S.S.M. Con l'avviso le parti sono, altresì, invitate a depositare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, memorie e documenti utili per l'applicazione della misura.

L'esecuzione delle misure penali di comunità è regolamentata dall'art. 12 d.lgs. 121 del 2018. Competente per l'esecuzione, fino al compimento del venticinquesimo anno d'età, è il magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura deve essere eseguita⁵⁴, il quale, qualora ne ravvisi

⁵⁰ Cfr. L. CARACENI, *Vicende esecutive delle misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 228-229.

⁵¹ Cfr. art. 656 comma 6 c.p.p.

⁵² Il tribunale di sorveglianza ha in ogni caso la facoltà di acquisire d'ufficio documenti o informazioni, ovvero assumere prove a norma dell'art. 666 comma 5 c.p.p.

⁵³ Cfr. L. CARACENI, *Vicende esecutive delle misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 235.

⁵⁴ Più specificatamente, ai sensi dell'art. 12 comma 5 d.lgs. 121 del 2018 si prevede che: “*Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzione di una misura penale di*

l'opportunità a fronte di elementi sopravvenuti, provvede alla modifica delle prescrizioni con decreto motivato, dandone notizia all'U.S.S.M.

Tale ufficio, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, svolge attività di controllo, assistenza e sostegno per tutta la durata dell'esecuzione. Una volta terminata la misura, sono i servizi socio-sanitari territoriali a garantire la continuità dell'intervento educativo e l'inserimento sociale del minore, proseguendo le attività di assistenza e sostegno, nonché curando, ove necessario, i contatti con i familiari e con le altre figure di riferimento.

In conclusione, giova richiamare l'ipotesi in cui, durante l'esecuzione di una misura penale di comunità, sopravvenga un titolo esecutivo di altra pena detentiva per fatti commessi da minore (art. 13 d.lgs. 121 del 2018).

In tale caso il pubblico ministero sospende l'ordine di esecuzione e, se ricorrono le condizioni, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, che dispone con ordinanza la prosecuzione della misura, qualora ritenga che continuino a sussistere i presupposti applicativi della stessa. In caso contrario, dispone la cessazione dell'esecuzione della misura.

4. L'intervento educativo e l'organizzazione degli Istituti Penali per i Minorenni.

La disciplina relativa all'esecuzione penale in carcere si rinviene ai sensi degli articoli da 14 a 24 del d.lgs. 121 del 2018. Fanno ingresso in I.P.M. coloro che non abbiano potuto fruire dell'ammissione alle misure penali di comunità o che vi abbiano precedentemente goduto, ma che siano state loro successivamente revocate dal tribunale di sorveglianza⁵⁵.

In apertura, l'articolo 14 del d.lgs. 121 del 2018 prescrive l'elaborazione di un progetto di intervento educativo, avente lo scopo di regolamentare la permanenza del minore o del giovane adulto all'interno dell'istituto penale

comunità, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, ove ne ricorrono le condizioni, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni".

⁵⁵ Cfr. R. CASTROGIOVANNI e E. SEMINARA, *Il trattamento intra moenia e il progetto di intervento educativo: dall'ingresso in istituto alla dimissione*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 245 e ss.

minorile. Obiettivo cardine è quello di favorire, nel corso dell'esecuzione penitenziaria, la dimensione educativa, circoscrivendo quella custodiale⁵⁶.

Il progetto deve essere predisposto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione della pena, dopo aver sentito il diretto interessato. Tale audizione si rivela importante in un'ottica di responsabilizzazione del minore e di personalizzazione del programma.

Volendo effettuare alcune considerazioni di carattere terminologico, si rileva come il d.lgs. 121 del 2018 utilizzi l'espressione "progetto educativo", diversamente dall'ordinamento penitenziario per gli adulti, dove si rinviene la locuzione "programma di trattamento (*ex art. 13 ord. penit.*)". Tale scelta denota il distacco tra i due ordinamenti. In particolare, viene rimarcato l'approccio pedagogico in ambito minorile.

Il progetto deve prevedere un programma d'intervento a carattere progressivo, ossia che consenta al minore di abbandonare gradualmente la detenzione ed essere introdotto in ambienti controllati più simili alla libertà, compatibilmente con i miglioramenti da lui raggiunti.

Alla predisposizione del progetto provvede l'équipe di osservazione e trattamento (composta dal direttore dell'istituto, da un educatore, dal personale dell'area pedagogica e dall'U.S.S.M.) con il controllo del magistrato di sorveglianza; collabora, inoltre, personale specializzato, fornendo aiuto psicologico, fin dall'ingresso del minore in istituto.

La partecipazione di figure professionali come lo psicologo, gli specialisti in problematiche psichiatriche e dipendenze è funzionale a realizzare un programma il più possibile personalizzato⁵⁷.

Il progetto educativo consta di prescrizioni relative alle modalità con cui rapportarsi con il mondo esterno e avviare percorsi di vita di gruppo e cittadinanza responsabile, anche nel rispetto della diversità di genere. Contiene, inoltre, indicazioni sulla personalizzazione delle attività di istruzione, di formazione professionale, nonché sulle attività di lavoro, di utilità sociale, culturali, sportive e

⁵⁶ Cfr. L. CARACENI, L'ordinamento penitenziario minorile, in F. DELLA CASA – G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, 2020, p. 309 e ss.

⁵⁷ Cfr. G. DE ANGELIS – M. DRAGONE – D. BACCHINI, Regolazione emotiva e distorsioni cognitive: un confronto tra adolescenti autori di reato e controlli, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2016, p. 279 e ss.

di tempo libero, utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commettere ulteriori reati.

Per quanto concerne l'organizzazione degli istituti penitenziari minorili, la relativa regolamentazione si ricava dal combinato disposto delle disposizioni previste dal d.lgs. 121/2018, nonché di alcuni articoli di cui alla l. 354/1975.

All'interno di ciascun I.P.M., i soggetti sono divisi per: età (infra-diciottenni e giovani adulti); sesso (maschi e femmine); *status* processuale (condannati e imputati) (art. 15 d.lgs. 121 del 2018)⁵⁸.

La scelta dell'istituto presso cui collocare il condannato avviene su base territoriale, al fine di garantire la vicinanza con la famiglia e continuare, dunque, ad intrattenere le relazioni personali che si rivelino essere per lui significative e positive⁵⁹.

Il predetto principio⁶⁰ può essere derogato solo dinanzi a “speciali motivi” mediante provvedimento motivato da parte dell'amministrazione previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria⁶¹.

Quanto alle camere di pernottamento, esse devono contenere al massimo quattro soggetti (art. 16 d.lgs. 121 del 2018). La previsione di tale capienza rappresenta un'importante differenza rispetto al sistema degli adulti, che invece non prevede alcuna limitazione.

All'interno degli I.P.M., possono essere organizzate sezioni a custodia attenuata per accogliere detenuti minori di bassa pericolosità o che siano stati ammessi ad attività esterne perché in prossimità di conclusione della pena. La realizzazione di queste strutture, simili alle mura domestiche, deve necessariamente contemplare spazi che consentano di rendere i detenuti gradualmente autonomi

⁵⁸ Sul punto si rileva come le fonti sovranazionali si limitino a richiedere agli Stati la previsione all'interno degli istituti di “un sistema di valutazione appropriato che permetta di ripartire i minorenni a seconda dei loro bisogni in materia di educazione, di sviluppo e di sicurezza” (regg.61 e 54 Regole europee per i minori autori di reato).

⁵⁹ Cfr. M. G. COPPETTA, *L'esecuzione della pena detentiva: il trattamento intra moenia e le misure alternative*, in *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, a cura di M. G. COPPETTA, Giuffrè, 2010, p. 256.

⁶⁰ Cfr. F. FILOCAMO, *Il principio di territorialità dell'esecuzione e l'organizzazione degli istituti penali per minorenni*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 278 e ss.

⁶¹ Si vuole, infatti, evitare il fenomeno del c.d. “trasferimento arbitrario”, vietato dalla reg. 26 Regole dell'Havana e dalle regg. 97 e 122.3 Regole europee per i minori autori di reato.

nella conduzione della vita personale e comunitaria, al fine di essere preparati al meglio per il ritorno alla vita “fuori dalle mura”.

Sono quattro le ore minime giornaliere che i giovani detenuti devono trascorrere all’aperto, salvo che specifiche esigenze motivate di organizzazione non lo consentano. La permanenza avviene in maniera organizzata e alla presenza di operatori penitenziari e di volontari, in spazi attrezzati per attività fisiche e ricreative.

Per quanto riguarda la dimissione, essa è regolamentata dall’art. 24 del d.lgs. 121/2018, che risponde all’esigenza di impedire che il soggetto scarcerato resti privo di un adeguato sostegno e incorra nel pericolo di commettere nuovi reati. Viene assicurato un coordinamento funzionale tra i servizi minorili e i servizi socio-sanitari del territorio, per dare un senso di continuità all’intervento educativo e di sostegno.

Nei sei mesi antecedenti all’uscita del minore dal carcere, l’U.S.S.M. elabora la dimissione vera e propria: dispone programmi pedagogici, di lavoro, professionali e di sostegno per i detenuti che non abbiano avuto la possibilità di accedere alle misure penali di comunità. Inoltre, vengono mantenuti i contatti con i familiari⁶² e gli enti territoriali del ramo socio-sanitario e, se il minore non ha riferimenti familiari, viene implementato il rapporto con i servizi socio-sanitari territoriali per la presa in carico.

Tornando agli elementi su cui si fonda il trattamento del minore, è opportuno fornire alcune indicazioni. Uno degli elementi cardine è l’istruzione, essendo il minore un soggetto in via di sviluppo. Ancora, si ricordano il lavoro e la formazione professionale. L’art. 18 del d.lgs. 121 del 2018 consente ai detenuti e imputati minorenni di essere ammessi alla frequenza *extra moenia* di corsi finalizzati all’istruzione e alla formazione professionale. La realizzazione di tali attività nel contesto carcerario necessita di intese con associazioni, imprese o cooperative.

Novità assoluta rispetto all’ordinamento penitenziario degli adulti riguarda l’articolo 19 d.lgs. 121 del 2018 in materia di colloqui e tutela dell’affettività⁶³: si

⁶² Sull’importanza e sui contenuti del coinvolgimento del nucleo familiare, v. F. DETTORI – G. MANCA – L. PANDOLFI, *Minori e famiglie vulnerabili: ruolo e interventi dell’educatore*, Carocci, 2013.

⁶³ Cfr. V. MANCA, *Perché occuparsi della questione affettività in carcere*, in *Giurisprudenza penale web*, 2019, p. 7. Sul punto, v. anche Corte cost., sent. 11 dicembre 2012, n. 301, in *giurcost.org*, commentata da F. FIORENTIN, *Affettività e sessualità in carcere: luci ed ombre di una pronuncia che rimanda al difficile dialogo con il legislatore*, in *Giur. Cost.*, 2012, p. 4726 e ss.

amplia notevolmente la possibilità di contatto con le figure che rappresentano per il minore un solido e favorevole riferimento col mondo esterno⁶⁴. Il condannato ha diritto a otto colloqui mensili con congiunti o con chi detenga un legame affettivo. L'incontro ha una durata a partire da un minimo di sessanta fino ad un massimo di novanta minuti. Dato che questi colloqui sono ammessi solo se sussiste un legame affettivo comprovato, vengono concessi a discrezione del direttore dell'istituto, previa acquisizione degli elementi necessari tramite l'U.S.S.M e i servizi socio-sanitari.

Quanto ai colloqui telefonici, essi possono essere da un minimo di due ad un massimo di tre, hanno una durata non superiore a venti minuti e vengono effettuati con strumenti dell'istituto. L'autorità giudiziaria può, se lo ritiene necessario, ascoltare e registrare le conversazioni telefoniche a mezzo di idonee apparecchiature. La registrazione, tuttavia, non può aver luogo nei confronti di tutti i condannati ma solo per coloro che abbiano commesso uno dei delitti indicati nell'art. 4-*bis* ord. penit.⁶⁵

All'art. 19 comma 3 d.lgs. 121 del 2018 sono regolamentate le visite prolungate, nuova forma di colloquio che il minore può effettuare all'interno di unità abitative e sempre con soggetti con cui abbia un legame affettivo positivo. Tali luoghi sono opportunamente attrezzati all'interno degli istituti e permettono di riprodurre, per quanto possibile, un ambiente domestico. Le visite all'interno di queste strutture sono concesse quattro volte al mese e per una durata che può variare dalle quattro alle sei ore.

In conclusione, giova soffermarsi brevemente sulla tematica della disciplina all'interno degli I.P.M.

Ordine e disciplina devono essere mantenuti non solo per ragioni di sicurezza, ma anche come elemento centrale del trattamento.

Recentemente, l'amministrazione penitenziaria aveva tentato di predisporre un sistema di vigilanza c.d. dinamica, prevedendo un controllo modulato e differenziato in base alle varie fasi della vita detentiva. Centrale risultava essere

⁶⁴ Cfr. B. GUZZALOCA, *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 299 e ss.

⁶⁵ Cfr. L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 16 novembre 2018.

l'utilizzo degli spazi dell'istituto per fruire di un regime "aperto" al fine di favorire maggiore libertà di movimento ai condannati. Per mettere in atto tale particolare vigilanza, era fondamentale per l'amministrazione conoscere le caratteristiche di ogni condannato, il suo livello di pericolosità, nonché il percorso di recupero da lui affrontato. Purtroppo, la vigilanza dinamica non ha trovato attuazione con la riforma penitenziaria del 2018. Il naufragio di tale riforma ha portato inevitabilmente ad ottenere una vigilanza a scopo contenitivo⁶⁶.

L'articolo 20 del d.lgs. 121 del 2018 introduce le regole di comportamento che il ristretto è tenuto ad osservare: gli orari di istituto, l'igiene personale, la pulizia e l'ordine all'interno della propria camera di pernottamento. Egli deve, inoltre, relazionarsi con gli operatori e con gli altri detenuti sempre con rispetto⁶⁷.

La previsione di regole di comportamento rigide ha lo scopo di responsabilizzare ed incentivare il minore a non porre in essere comportamenti passivi all'interno dell'istituto, che potrebbero comportare effetti negativi per il suo percorso di recupero.

Quanto alle sanzioni disciplinari, esse sono elencate ai sensi dell'art. 39 ord. penit.⁶⁸: rimprovero verbale e scritto del direttore, impegno a rimediare al danno cagionato, esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni ed esclusione dalle attività in comune sempre per un massimo di dieci giorni. Con riguardo alla prima sanzione analizzata, è competente il direttore; mentre per le altre il consiglio di disciplina, composto dal direttore, da uno dei magistrati onorari addetti al tribunale per i minorenni, designato dal Presidente, e da un educatore.

La sanzione disciplinare più in linea con lo spirito del d.lgs. 121/2018 è indubbiamente lo svolgimento di attività dirette a rimediare al danno cagionato. Tale sanzione, infatti, consente al minore di assumersi la responsabilità di quanto posto in essere e di comprendere il valore del rispetto delle regole tese ad assicurare una civile convivenza.

⁶⁶ Cfr. L. CARACENI, *L'ordinamento penitenziario minorile*, in *Manuale di diritto penitenziario*, a cura di F. DELLA CASA – G. GIOSTRA, Giappichelli, 2020, p. 314 e ss.

⁶⁷ Cfr. B. GUAZZALOCA, *La disciplina negli istituti penali minorili: regole di comportamento, infrazioni e sanzioni disciplinari*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 318 e ss.

⁶⁸ Quanto alla natura delle sanzioni disciplinari, cfr. E. ZUFFIDA, *La Corte di Cassazione alle prese con i principi stabiliti dalla Corte europea in materia di ne bis in idem in relazione al "doppio binario" sanzione penale – sanzione disciplinare penitenziaria*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, p. 295 e ss.

5. Le novità introdotte dalla Riforma Cartabia

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è intervenuto in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. “Riforma Cartabia”) introducendo importanti novità all’interno del sistema di diritto penale sostanziale e processuale.

Tra gli interventi più rilevanti che hanno interessato l’ambito minorile è necessario richiamare l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42-67 l. 134/2021) e la revisione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-*bis* c.p.), regolamentate sino ad oggi dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Capo II-I).

Nelle righe che seguono ci si soffermerà su ciascuno dei due istituti, cercando di delinearne gli aspetti più di rilievo ai fini della presente trattazione.

5.1 Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

Uno dei grandi elementi di novità, introdotto in attuazione della cosiddetta Riforma Cartabia, riguarda l’ingresso delle pene sostitutive di pene detentive brevi all’interno del codice penale⁶⁹. La *ratio* dell’intervento legislativo è stata quella di dare una nuova centralità a tali sanzioni, che vengono menzionate nella parte generale del codice, dove viene inserito l’art. 20 bis c.p., rubricato “*pene sostitutive delle pene detentive brevi*”.

La pena sostitutiva viene vista come una pena a tutti gli effetti, accanto alla pena detentiva e alla pena pecuniaria. La scelta di introdurre questo tipo di pene deriva dalla volontà di deflazionare la carcerazione breve, ritenuta infruttuosa, e sostituirla con delle sanzioni ad effetto riparativo e risocializzante⁷⁰.

La riforma estende da due a quattro anni il limite di pena massimo delle sanzioni sostituibili, esclude queste pene dalla sospensione condizionale ed elimina le due sanzioni sostitutive che erano precedentemente in vigore (ancorché in desuetudine)⁷¹ ossia la semidetenzione e la libertà controllata, introducendone

⁶⁹ Cfr. E. DOLCINI, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla Riforma Cartabia*, in *sistemapenale.it*, 2 settembre 2021.

⁷⁰ Cfr. R. DE VITO, *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere*, in *questionegiustizia.it*, 20 febbraio 2023.

⁷¹ Prima della riforma poteva essere sostituita la pena detentiva fino a due anni; c’era, quindi, una coincidenza tra la pena detentiva suscettibile di essere sospesa condizionalmente e la pena sostitutiva della pena detentiva breve. Tra la prospettiva di avere una pena detentiva sospesa, e quindi di non accedere poi ad alcuna misura alternativa, ed avere comunque una pena sostitutiva che invece andava ad essere, in qualche modo, scontata, sia pure in gran parte fuori dal carcere, risultava, in

quattro nuove: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria.

L'aggettivo “*sostitutive*” che accompagna ciascuna di queste pene nell'art. 20-*bis* c.p. e nella disciplina della l. 689/1981 ha la funzione di sottolineare la differenza, nonostante l'assonanza terminologica, che esiste con le misure alternative alla detenzione. Le prime, infatti, sono applicate direttamente dal giudice della cognizione al momento della pronuncia della sentenza, previo consenso del condannato, *ex art. 545-bis* c.p.p.

Questo, in parte, elimina una criticità del sistema che oggi, invece, caratterizza le misure alternative alla detenzione. Fino a quando il Tribunale di Sorveglianza non si pronuncia in ordine all'istanza di misura *extra moenia*, infatti, si assiste ad una condanna a pena detentiva non eseguibile. Tale situazione può durare molto, assistendosi così al fenomeno dei cosiddetti “liberi sospesi”, cioè soggetti formalmente liberi, ancorché condannati a pena detentiva, rispetto ai quali l'esecuzione rimane sospesa in attesa che il Tribunale di Sorveglianza si pronunci sulla concessione. Tale circostanza comporta una serie di inconvenienti, potendo accadere che l'esecuzione della pena con modalità extra carcerarie arrivi a distanza di molto tempo; oppure, l'istanza di ammissione potrebbe essere rigettata e, per l'effetto, il soggetto potrebbe andare in carcere dopo essersi “autonomamente” risocializzato. Ancora, potrebbe accadere che, nel frattempo commetta nuovi reati. E' evidente come in entrambi i casi vi sia un problema di attualità dell'esecuzione della pena, che può, pertanto, incidere negativamente su chi abbia cambiato vita e non necessiti più di una rieducazione, oppure può determinare degli inconvenienti in termini di effettività della tutela penale, in quanto il tempo che passa fa sì che, nonostante la condanna definitiva, il soggetto che comunque è pericoloso rimanga in libertà.

Per quanto attiene al limite di pena entro cui le sanzioni sostitutive possono essere applicate (artt. 20-*bis* c.p. e 53 l. n. 689/1981): la pena detentiva determinata entro l'intervallo di un anno può essere sostituita con la pena pecuniaria, il lavoro di pubblica utilità, la semilibertà e la detenzione domiciliare; entro l'intervallo compreso tra un anno e tre anni, con il lavoro di pubblica utilità, la semilibertà e la

passato, quasi sempre preferibile, nella strategia difensiva, la sospensione condizionale della pena. Questo aveva di fatto reso marginale il campo di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi. Quindi, di fatto, l'istituto, precedentemente, aveva una limitata applicazione pratica.

detenzione domiciliare; entro l'intervallo di tre anni e quattro anni, con le sole semilibertà e detenzione domiciliare⁷².

Esistono notevoli differenze tra le ipotesi previste dall'ordinamento penitenziario a titolo di misura *extra moenia* e le pene sostitutive.

Per quanto concerne la semilibertà sostitutiva (art. 55 l. 689/1981), si tratta dell'unica sanzione che comporta la permanenza in un istituto di pena per almeno otto ore e di svolgere, per la restante parte della giornata, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale. Il riferimento al minor sacrificio della libertà personale tra i criteri che guidano la discrezionalità del giudice e l'obbligo motivazionale rafforzato che assiste la decisione in favore della più afflittiva delle pene sostitutive consente di ritenere che tale sanzione debba essere applicata solamente qualora le altre misure meno afflittive non siano in grado di realizzare in maniera adeguata il progetto di risocializzazione del condannato, tenuto conto delle esigenze di sicurezza e prevenzione. Il programma di trattamento viene predisposto da parte dell'ufficio dei servizi sociali della Giustizia⁷³, che deve, inoltre, vigilare ed assistere il minore durante tutta l'esecuzione della pena.

Quanto alla detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 l. 689/1981), è previsto l'obbligo del condannato di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza, o accoglienza ovvero in comunità o case-famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. E' possibile lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita e di salute. Ruolo cardine è assegnato all'ufficio del servizio sociale della Giustizia, che predispone e vigila sul programma di trattamento.

⁷² Ai fini della determinazione dei limiti di pena entro i quali è possibile pervenire alla sostituzione, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p. (art 53, comma 3, l. n. 689/1981). Ciò significa, come sottolineato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, che "*il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva 3 risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni*": cfr. *Relazione illustrativa dello «Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, pagg. 190 e ss. in *sistemapenale.it*.

⁷³ U.E.P.E. o U.S.S.M. a seconda che si tratti di condannato maggiorenne o minorenni.

Venendo al lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56-*bis* l. 689/1981), esso viene anche definito “prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”. Tale sanzione rinvia alla disciplina della pena applicabile dal giudice di pace *ex lege* 274/2000 in quanto compatibile. La sua durata deve corrispondere a quella della pena detentiva sostituita e sono previste non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro a settimana, su richiesta del condannato. I limiti sono stati inseriti al fine di non inficiare alle esigenze personali del condannato, quali motivi di studio, di lavoro, di famiglia o di salute. In ogni caso la durata della giornata lavorativa non può superare le otto ore. Una giornata di lavoro di pubblica utilità corrisponde a due ore di prestazione lavorativa.

Per quanto concerne la pena pecuniaria sostitutiva (art. 56-*quater* l. 689/1981)⁷⁴, essa rappresenta l’unico residuo delle originarie sanzioni sostitutive previste dalla l. 689/1981. Sono due gli elementi di novità: il raddoppio del limite massimo di pena sostituibile – da sei mesi a un anno – e la modifica del valore giornaliero applicabile al condannato. In particolare, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice deve individuare il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e moltiplicarlo per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero deve essere determinato tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore minimo, fissato dal legislatore in maniera del tutto indipendente dall’art. 135 c.p., conformandosi alle recenti direttive della Consulta⁷⁵, è pari a euro 5, mentre il massimo è di 2.500 euro per giorno di pena detentiva (250 euro in caso di decreto penale di condanna).

Le suddette sanzioni sono imperniate non solo su obblighi di astensione e divieti, ma anche su prescrizioni positive che il giudice, all’esito del contraddittorio, sulla base del progetto di trattamento redatto dai servizi sociali, deve dettare. In particolare, il nuovo art. 56-*ter* l. n. 689/1981 sancisce una serie di prescrizioni inflessibili, comuni a tutte le pene sostitutive: divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi; divieto di frequentare abitualmente,

⁷⁴ Cfr. A. BERNARDI, *Note sparse sulla disciplina della pena pecuniaria e delle altre sanzioni sostitutive nella Riforma Cartabia*, in *sistemapenale.it*, 18 maggio 2023.

⁷⁵ V. Corte cost., 1° febbraio 2022, n. 28, in *giurcost.org*.

senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione o che comunque espongano al pericolo di recidiva, salvo si tratti di familiari o conviventi; obbligo di permanere nell'ambito territoriale stabilito dal giudice in sede di applicazione o esecuzione della pena; ritiro del passaporto e sospensione della validità ai fini dell'espatrio di documenti equipollenti; obbligo di conservare e portare con sé il provvedimento applicativo della pena sostitutiva, nonché di esibirlo a richiesta degli organi di polizia; eventuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Per quanto attiene alla disciplina dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive, essa è contenuta all'interno del novellato art. 661 c.p.p.⁷⁶.

L'esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive spetta al magistrato di sorveglianza competente sulla base del luogo di domicilio del condannato. In particolare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che, previa verifica dell'attualità delle prescrizioni dettate dal giudice di cognizione, entro 45 giorni dalla ricezione e all'esito di procedimento camerale non partecipato, emette ordinanza con la quale conferma, o, se necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena sostitutiva al fine di adeguarle alle eventuali mutate esigenze. Non è possibile per il magistrato di sorveglianza modificare la pena sostitutiva, eventualmente applicandone una ritenuta più confacente alle mutate esigenze rieducative del condannato.

Spetta, altresì, al magistrato di sorveglianza l'esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva sulla base di quanto sancito dall'art. 660 c.p.p.

Per quanto riguarda l'esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, si rinvia al dettato dell'art. 63 l. 689/1981⁷⁷.

⁷⁶ F. FIORENTIN, *Al giudice penale e alla sorveglianza un nuovo "ventaglio" di competenze. L'applicazione delle pene sostitutive*, in *Guida al diritto*, n. 44/2022, p. 34.

⁷⁷ L'art. 63 l. 689/1981, rubricato "Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo" sancisce che: "La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70. Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del

5.2 Giustizia riparativa in ambito minorile in fase di esecuzione

Ulteriore importante novità è rappresentata dall'introduzione, in ambito penale, della giustizia riparativa⁷⁸, che ha interessato anche il fronte minorile.

L'esigenza di inserire un approccio riparativo al fianco di quello retributivo è da individuarsi nel tentativo di reinserire l'autore del reato nella comunità, a seguito di un'assunzione di consapevolezza in ordine alle conseguenze degli atti contrari alla legge. Più precisamente, l'obiettivo di questo "nuovo paradigma di giustizia"⁷⁹ è quello di riparare il danno causato dal proprio comportamento⁸⁰.

A livello europeo, il richiamo alla giustizia riparativa compare già nel 2012 nella direttiva 29/2012/UE (art. 12), contenente norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato⁸¹. In secondo luogo, si richiamano le indicazioni provenienti dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa approvata il 3 ottobre 2018, n. 8, che incoraggiava gli Stati Membri all'adozione generalizzata dei moduli della giustizia riparativa in materia penale nell'ambito della fase di cognizione e di esecuzione⁸².

L'introduzione di percorsi di giustizia riparativa in ambito minorile, considerato il fatto che è esclusa la costituzione di parte civile, rappresenta

condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.

Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma."

⁷⁸ Per una visione d'insieme, cfr. M. BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Questione giustizia*, f. 2/2015, p. 66 e ss.; M. BORTOLATO, *La disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, f. 3/2022, p. 1259 e ss.; R. MUZZICA, *Il ruolo dell'autorità giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa*, in *Sistema Penale*, f. 2/2023, p. 32 e ss.

⁷⁹ Così definito dal Tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione penale nel 2016.

⁸⁰ Secondo quanto si legge in T. CHAPMAN, *Studio Europeo sulla giustizia minorile riparativa – Toolkit per Operatori del Settore: Applicazione del Modello Europeo per la Giustizia Riparativa indirizzata ai Ragazzi e ai Giovani*, in *International Juvenile Justice Observatory*, 2015: "le pratiche riparative sostengono una concezione partecipativa della giustizia, che favorisce il reinserimento piuttosto che la punizione e il castigo. Pertanto, investendo nel legame tra i giovani e la comunità in un processo che stimola l'assunzione di responsabilità, le pratiche riparative possono rivelarsi particolarmente idonee a rispettare il principio dell'interesse superiore del minore nel processo di giustizia".

⁸¹ Le relative prescrizioni sono generiche e non richiamano espressamente la fase esecutiva; prevedono, però, le garanzie minime per l'accesso della vittima di reato alle misure di *restorative justice*.

⁸² Per un maggior approfondimento, cfr. F. VILLA, *Art. 1 d.lgs. 121/2018*, in *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, a cura di R. POLIDORO, Pacini Giuridica, 2019, p. 50 e ss.

un'importante innovazione, che consente alla vittima del reato, per mezzo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa di “entrare nelle Aule di Giustizia”.

Una prima novità normativa in materia si è avuta con l'art. 1 comma 2 d.lgs. 121 del 2018, che prescrive in maniera perentoria che l'esecuzione penale minorile debba favorire percorsi di giustizia riparativa. Non venivano, tuttavia, inseriti all'interno dell'ordinamento strumenti adeguati a una realizzazione efficace in pratica.

La *littera legis* viene riempita di contenuti grazie al d.lgs. 150/2022⁸³, che definisce cosa si intenda per “giustizia riparativa”, ammettendo i relativi programmi nella fase di cognizione e di esecuzione, senza limite preclusivo alcuno in ordine alla fattispecie di reato commessa o alla sua gravità.

Il modello è quello di tipo mediativo: l'obiettivo principale è rappresentato dal favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti attraverso la partecipazione di un soggetto terzo e neutrale, il mediatore, il cui ruolo è quello di rendere comprensibile, a queste, il significato del procedimento innestato. Inoltre, il mediatore diviene strumento utile non soltanto per rendere edotte le parti circa le peculiarità alla base del procedimento penale minorile, ma anche per evitare che la giustizia riparativa sia percepita dal minore come un obbligo imposto in luogo di una libera scelta.

Per quanto attiene alla fase cognitiva, l'accesso alla giustizia riparativa avviene in sede di sospensione del procedimento con messa alla prova *ex art.* 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, così come modificato dall'art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022. Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla messa alla prova formula al minore la proposta a partecipare ad un programma di giustizia riparativa. Tale proposta viene inserita nell'ordinanza con cui sospende il procedimento; il minore viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle idonee attività di osservazione, trattamento e sostegno, anche in collaborazione con i servizi locali.

Per quanto concerne la fase esecutiva, è stato introdotto l'art. 1-*bis* del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, che sancisce che l'esecuzione delle pene detentive e delle misure penali di comunità debba favorire i programmi di giustizia riparativa, previa

⁸³ Cfr. *Relazione illustrativa alla “Riforma Cartabia”*, Ufficio del Massimario Servizio Penale – Suprema Corte di Cassazione, n. 2/2023, pp. 298, 326, 333, 340, 341.

adeguata informazione e su base volontaria, in qualsiasi fase, anche su iniziativa dell'Autorità giudiziaria.

La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo è valutata dal giudice ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale. Non si tiene, invece, conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

Conclusioni

Al termine di questo affascinante percorso, in cui si è cercato di fornire un quadro – per quanto possibile – completo e dettagliato in materia di esecuzione penitenziaria minorile, si ritiene opportuno fornire alcune brevi riflessioni conclusive.

In primo luogo, è bene evidenziare come, senza alcun dubbio, l'introduzione del d.lgs. 121 del 2018, che ha reso indipendente e specifico l'ordinamento penitenziario dei minori, abbia rappresentato un'importante conquista, attesa per oltre decenni.

Finalmente, infatti, è venuta meno quella illogica ed incomprensibile forzatura che aveva condotto alla penalizzante equiparazione del condannato minorenni agli adulti, rendendo necessari numerosi interventi da parte della Corte costituzionale.

Purtroppo, da un punto di vista contenutistico, il risultato a cui si è pervenuti non è stato del tutto corrispondente a quello che ci si sarebbe attesi. Tra le debolezze più eclatanti, si ricordano: la reintroduzione di limiti temporali per la fruizione delle misure *extra moenia*, la cancellazione dell'affidamento in prova terapeutico per finalità psichiatriche, l'assenza di un sistema di vigilanza dinamica e l'irrazionale ricomparsa degli automatismi preclusivi di cui all'art. 4-*bis* ord. penit. (che sono stati, però, prontamente eliminati dal Giudice delle Leggi).

Insomma, nella sostanza, l'ordinamento penitenziario minorile non si discosta in maniera così considerevole da quello degli adulti e risultano essere sempre presenti diversi riferimenti alla l. n. 354 / 1975. Anche per quanto concerne la disciplina della vita dei minori all'interno degli Istituti Penitenziari Minorili, la stessa risulta essere laconica e sembra non essere in grado di soddisfare del tutto la più acuta sofferenza provocata dallo stato detentivo.

Nonostante le aspettative deluse, non deve però vanificarsi il lavoro svolto finora e l'impegno profuso, poiché il fatto di avere ottenuto un ordinamento penitenziario *ad hoc* per i minori risulta essere segno di una significativa evoluzione normativa.

Nel concludere, ci si augura che l'intervento del 2018 possa rappresentare il primo passo per il raggiungimento di altri traguardi futuri, che siano sempre più in

grado di rispondere in maniera idonea ed adeguata alle fragilità psichiche ed emotive di un individuo con uno sviluppo ancora incompiuto, vulnerabile e bisognoso di attenzioni da parte del sistema e della collettività. D'altronde, sono i minori a rappresentare il futuro della società.

Bibliografia e sitografia

AMARELLI G., *L'Ordinamento Penitenziario Spagnolo: profili generali*, in “Corso di formazione sul diritto penitenziario comparato rivolto ai dirigenti penitenziari ed ai Commissari di Polizia Penitenziari della Regione Campania”, relazione tenuta il 7 ed il 21 febbraio 2008 presso la Scuola di Formazione del Corpo di Polizia Penitenziaria di Portici.

BERNARDI A., *Note sparse sulla disciplina della pena pecuniaria e delle altre sanzioni sostitutive nella Riforma Cartabia*, in *sistemapenale.it*, 18 maggio 2023.

BERTOLINO M., *Per una esecuzione della pena detentiva “a misura di minore”: specializzazione, responsabilizzazione e promozione della persona*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, n. 2, p. 158 e ss.

BORTOLATO M., *La disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, f. 3/2022, p. 1259 e ss.

BOUCHARD M., *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Questione giustizia*, f. 2/2015, p. 66 e ss.

BRIOSCHI F., PATERNITI MARTELLO C., *Minori e giovani adulti in Europa fra detenzione e misure alternative*, in *ragazzidentro.it*, febbraio 2020.

CARACENI L., *A proposito di Corte cost. 20 ottobre 2021-2 dicembre 2021, n. 231*, in *osep.jus.unipi.it*, 20 dicembre 2021.

CARACENI L., *L'ordinamento penitenziario minorile*, in *Manuale di diritto penitenziario*, a cura di F. DELLA CASA – G. GIOSTRA, Giappichelli, 2020, p. 309 e ss.

CARACENI L., *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 16 novembre 2018.

CARACENI L., *Tanto tuonò che piovve: incostituzionali gli automatismi ostativi alla concessione delle misure penali di comunità per i condannati minorenni. I riflessi di Corte cost.*, 6 dicembre 2019, n. 263 sull'assetto complessivo del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, n. 1/2020, pag. 237 e ss.

CARACENI L., *Vicende esecutive delle misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 215 e ss.

CASTROGIOVANNI R. e SEMINARA E., *Il trattamento intra moenia e il progetto di intervento educativo: dall'ingresso in istituto alla dimissione*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 245 e ss.

CESARIS L., *Parturiunt montes, nascitur il d.lgs. 121 del 2018 e le misure penali di comunità*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 145 e ss.

CHAPMAN T., *Studio Europeo sulla giustizia minorile riparativa – Toolkit per Operatori del Settore: Applicazione del Modello Europeo per la Giustizia Riparativa indirizzata ai Ragazzi e ai Giovani*, in *International Juvenile Justice Observatory*, 2015.

COLAMUSSI M., *La nuova disciplina penitenziaria*, Giappichelli, 2020, p. 41.

COMAND C., *Giustizia minorile: la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 2, comma 3, del d.lgs n. 121 del 2018*, in *ilpenalista.it*, fasc., 25 marzo 2020.

COPPETTA M. G., *L'esecuzione della pena detentiva: il trattamento intra moenia e le misure alternative*, in *L'esecuzione penitenziaria a carico del minore nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, a cura di M. G. COPPETTA, Giuffrè, 2010, p. 256.

COPPETTA M. G., *Le scelte di fondo dell'esecuzione penale "aperta"*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 137 e ss.

DE ANGELIS G.– M. DRAGONE –BACCHINI D., *Regolazione emotiva e distorsioni cognitive: un confronto tra adolescenti autori di reato e controlli*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2016, p. 279 e ss.

DE CARO A., *Il primo ordinamento penitenziario minorile*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di M. COLAMUSSI, Torino, 2020, p. 20.

DE CARO E., *Le nuove misure alternative di comunità*, in *La Riforma dell'ordinamento penitenziario*, a cura di P. GONNELLA, Giappichelli, 2019, p. 109.

DE VITO R., *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere*, in *questionegiustizia.it*, 20 febbraio 2023.

DELLA CASA F., *Esecuzione e peculiarità della disciplina penitenziaria*, in *Procedura penale minorile*, a cura di M. BARGIS, Giappichelli, 2019, p. 261.

DELLA CASA F., *I riflessi del "nuovo" art. 111 Cost. sul procedimento di sorveglianza*, in *Rass. penit. e crimin.*, 2002, fasc. 1-2, p. 149.

DELLA CASA F., *Il Bundesverfassungsgericht traccia le coordinate (utili anche per il legislatore italiano) della futura legge penitenziaria minorile*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc.4, 2006, pag. 1180.

DETTORI F. –MANCA G. –PANDOLFI L., *Minori e famiglie vulnerabili: ruolo e interventi dell'educatore*, Carocci, 2013.

DOLCINI E., *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla Riforma Cartabia*, in *sistemapenale.it*, 2 settembre 2021.

FILOCAMO F., *Il principio di territorialità dell'esecuzione e l'organizzazione degli istituti penali per minorenni*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 278 e ss.

FIorentin F., *Affettività e sessualità in carcere: luci ed ombre di una pronuncia che rimanda al difficile dialogo con il legislatore*, in *Giur. Cost.*, 2012, p. 4726 e ss.

FIorentin F., *Al giudice penale e alla sorveglianza un nuovo “ventaglio” di competenze. L'applicazione delle pene sostitutive*, in *Guida al diritto*, n. 44/2022, p. 34.

FIorentin F., *Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in F. FIorentin – F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale, Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Giuffrè, 2019, p. 1434.

FIorentin F., *La riforma penitenziaria. Dd.lgs. 121, 123, 124/2018*, Giuffrè, 2018, p. 111.

FIorentin F., *Sanzioni flessibili e proporzionate a garanzia dei diritti*, in *Guida dir.*, 2020, n. 7, pag. 92.

GUAZZALOCA B., *La disciplina negli istituti penali minorili: regole di comportamento, infrazioni e sanzioni disciplinari*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 318 e ss.

GUAZZALOCA B., *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in AA.VV., *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di L. CARACENI – M. G. COPPETTA, Giappichelli, 2019, p. 299 e ss.

KALB L., *L'esecuzione penale a carico dei minorenni dopo la riforma apportata dal D. Lgs. n. 121/2018*, in AA.VV., *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Monduzzi, 2019, p. 602.

MANCA V., *Perché occuparsi della questione affettività in carcere*, in *Giurisprudenza penale web*, 2019, p. 7.

MANTOVANI G., nota a Corte Cost., 6 dicembre 2019, n. 263, in *Cass. Pen.*, 2020, n. 4, p. 1468 e ss.

MATTHEWS R., *Le trasformazioni della carcerazione minorile in Europa*, in *ristretti.it*, giugno 2003.

MINNELLA C., *Detenuti minorenni, illegittime le preclusioni assolute di accesso ai benefici penitenziari*, in *Diritto & Giustizia*, fasc. 223, 2019, pag. 9.

MUZZICA R., *Il ruolo dell'autorità giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa*, in *Sistema Penale*, f. 2/2023, p. 32 e ss.

PALAZZO F. - PAPA M., *Lezioni di diritto penale comparato*, Torino, 2013.

PELISSERO M., *Permessi premio e reati ostativi. Condizioni, limiti e potenzialità di sviluppo della sent. 253/2019 della Corte costituzionale*, in *Leg. Pen.*, 2421-552X, 30 marzo 2020.

Relazione illustrativa al d.lgs. 121 del 2018 in giustizia.it.

Relazione illustrativa alla “Riforma Cartabia”, Ufficio del Massimario Servizio Penale – Suprema Corte di Cassazione, n. 2/2023, pp. 298, 326, 333, 340, 341.

RENON P., *Verso un ordinamento penitenziario minorile: dall’art. 79 della l. n. 354/1975 al d.lgs. n. 121/2018*, in *Diritto penale della famiglia e dei minori, Trattato di diritto di Famiglia. Le Riforme*, a cura di E. PALERMO FABRIS – A. PRESUTTI – S. RIONDATO, Giuffrè, 2019, p. 493.

TRIBISONNA F., *Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Le novità normative del d.lgs. 121/2018*, in *ilPenalista (web)*, 8 novembre 2018.

TRIBISONNA F., *La disciplina per l’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi e innegabili criticità*, in *Proc. Pen. giust.*, 2019, p. 736.

VILLA F., *Art. 1 d.lgs. 121/2018*, in *La riforma dell’ordinamento penitenziario*, a cura di R. POLIDORO, Pacini Giuridica, 2019, p. 50 e ss.

ZUFFIDA E., *La Corte di Cassazione alle prese con i principi stabiliti dalla Corte europea in materia di ne bis in idem in relazione al “doppio binario” sanzione penale – sanzione disciplinare penitenziaria*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, p. 295 e ss.

Ringraziamenti

Al termine di questo elaborato, vorrei ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini sia durante la stesura della tesi, sia nel corso di questi anni di università.

In primo luogo, desidero ringraziare il Professor Franco Della Casa, relatore di questa tesi nonché mio docente di Diritto Processuale Penale e di Diritto Penitenziario.

A lui devo dire grazie per avermi fatto appassionare all'ambito penalistico, e per essermi stato vicino, sempre, in ogni momento. Farò tesoro dei suoi insegnamenti e spero di esserne all'altezza.

In secondo luogo, desidero ringraziare Giovanni, per avermi sempre supportata e incoraggiata a raggiungere il meglio, senza di lui sarebbe stato un cammino molto più tortuoso. È proprio vero che l'amore rende tutto più bello.

Vorrei poi ringraziare Maria Chiara, la prima persona che ho conosciuto all'università, persona fidata, amica vera.

Grazie a Monica, mia sorella. Senza di lei mi sentirei persa, siamo da sempre una la spalla dell'altra. L'unica con la quale basta uno sguardo.

Grazie anche a Laura, per essermi sempre stata vicina, non solo in ambito universitario. La sua presenza è da sempre una costanza nella mia vita e so che questo non cambierà mai.

Grazie a Giulia e Francesca, per avermi sempre aiutata nel momento del bisogno. Il liceo ci ha fatto incontrare e da quel giorno non ci siamo più lasciate.

Grazie a Martina A. e Martina B. per avermi accompagnata in questi lunghi anni universitari. Non è stato semplice ma è stato bellissimo.

Grazie alla mia amica Claudia, per avermi aiutata nella stesura della tesi e per la sua pazienza.

Infine, ma non per importanza, desidero ringraziare la mia famiglia.

Grazie ai miei genitori per aver sempre creduto in me e non avermi messo alcuna fretta, sapevano che ce l'avrei fatta.

Grazie anche a tutti i miei zii e cugini, avere una famiglia numerosa porta gioia e speranza.